




Ministero della Salute

Dipartimento per la Sanità Pubblica Veterinaria, la Nutrizione e la Sicurezza degli Alimenti

Direzione generale della Sanita' Animale e del Farmaco Veterinario

Ufficio VIII – PIF e UVAC



IV EDIZIONE - 2010

1. INTRODUZIONE	7
1.1 SCOPO.....	7
1.2 DEFINIZIONI	7
1.3 GLOSSARIO.....	9
2. PROCEDURE AUTORIZZATIVE.....	10
2.1 PROCEDURA DI RICONOSCIMENTO DI UN NUOVO POSTO DI ISPEZIONE FRONTALIERO	10
2.2 PROCEDURA PER RISTRUTTURAZIONE DI UN PIF RICONOSCIUTO	11
2.3 PROCEDURA DI RICONOSCIMENTO DI UN NUOVO CENTRO D'ISPEZIONE	11
2.4 AUTORIZZAZIONE DI DEPOSITI DOGANALI (ARTT. 12 E 13 D. LEGISLATIVO 25/2/2000 N. 80).....	13
3. DOCUMENTAZIONE	15
4. PROCEDURE PER CONTROLLI VETERINARI	18
4.1 PARTITE SOGGETTE A CONTROLLI VETERINARI.....	18
4.2 CONTROLLO DELLE PARTITE CHE AFFERISCONO AL PIF	19
4.3 PRENOTIFICA E RICHIESTA DI VISITA.....	20
4.4 CONTROLLI RICHIESTI	20
4.4.1 CONTROLLO DOCUMENTALE.....	21
DEFINIZIONI E CAMPO D'APPLICAZIONE	22
CAMPO DI ESCLUSIONE.....	22
PROCEDURA.....	22
ESITO DELLA VERIFICA DOCUMENTALE	23
4.4.2 RIDUZIONE DI FREQUENZA DEI CONTROLLI MATERIALI	24
4.4.3 CONTROLLO D'IDENTITA'	25
DEFINIZIONI E CAMPO D'APPLICAZIONE	25
CAMPO DI ESCLUSIONE.....	25
PROCEDURA.....	25
ESITO DEL CONTROLLO D'IDENTITA'	27
4.4.4 CONTROLLO MATERIALE O FISICO	27

DEFINIZIONI E CAMPO D'APPLICAZIONE	27
CAMPO DI ESCLUSIONE	28
PROCEDURA	28
CONTROLLO FISICO SU PARTITE DI ANIMALI VIVI	28
CONTROLLO MATERIALE SU PARTITE DI PRODOTTI DI O.A.	29
ESITO DEL CONTROLLO	29
4.4.5 CONTROLLO ANALITICO	30
DEFINIZIONI E CAMPO D'APPLICAZIONE	30
PROCEDURA	31
ESITO DEL CONTROLLO, COMUNICAZIONE E GESTIONE DEI RISULTATI	32
ANALISI EFFETTUATA CON FERMO DELLA PARTITA	32
ANALISI EFFETTUATA SU PARTITA MESSA IN CIRCOLAZIONE IN ATTESA DEI RISULTATI	33
COMUNICAZIONI PERIODICHE DEI DATI SUI CONTROLLI	33
DIRITTO DI CONTROANALISI	34
ALBERO DECISIONALE: CONTROLLI SU PARTITE P.O.A.	1
5 PROVVEDIMENTI	37
5.1 PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE AL MERCATO INTERNO	37
DEFINIZIONI E CAMPO D'APPLICAZIONE	37
PROCEDURA	37
PROCEDURA DI FRAZIONAMENTO DELLE PARTITE	38
5.2 PROVVEDIMENTO DI TRASBORDO	39
DEFINIZIONI E CAMPO D'APPLICAZIONE	39
PROCEDURA	39
5.3 PROVVEDIMENTO DI TRANSITO	40
PARTITE DI PRODOTTI DI O.A.	40
DEFINIZIONI E CAMPO D'APPLICAZIONE	40
CAMPO DI ESCLUSIONE	41
PROCEDURA	41
PARTITE DI ANIMALI VIVI	42
5.4 PROVVEDIMENTO DI REIMPORTAZIONE	44

DEFINIZIONI E CAMPO D'APPLICAZIONE	44
PROCEDURA	44
5.5 PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE TEMPORANEA.....	46
DEFINIZIONI E CAMPO D'APPLICAZIONE	46
PROCEDURA	46
5.6 PROCEDURA DI INOLTRO A DEPOSITI FRANCHI, DEPOSITI DOGANALI, PROVVEDITORIE DI BORDO O DIRETTAMENTE AD UN MEZZO DI TRASPORTO MARITTIMO TRANSFRONTALIERO	47
DEFINIZIONI E CAMPO D'APPLICAZIONE	47
PROCEDURA	47
5.7 INOLTRO DELLE PARTITE SOTTO CONTROLLO VETERINARIO : CANALIZZAZIONE VERSO DESTINAZIONI CONTROLLATE	50
DEFINIZIONI E CAMPO D'APPLICAZIONE	50
PROCEDURA	51
5.8 NON AMMISSIONE ALL'IMPORTAZIONE.....	53
DEFINIZIONI E CAMPO D'APPLICAZIONE	53
PROCEDURA	55
6 CONCLUSIONE DEI CONTROLLI.....	56
6.1 RILASCIO DEL DVCE	56
6.2 CONTROLLI INTERNI DI CONFORMITA'	57
7 PROCEDURE DI CONTROLLO SU ANIMALI E PRODOTTI A SEGUITO DEI PASSEGGERI.....	58
7.1 ANIMALI A SEGUITO DEI PASSEGGERI.....	58
7.1.1 UCCELLI A SEGUITO DEI PASSEGGERI	59
7.1.2 CANI, GATTI E FURETTI A SEGUITO DEI PASSEGGERI	61
7.2 PROCEDURE DI CONTROLLO SU PRODOTTI DI O.A. PER IL CONSUMO PERSONALE	67
CAMPO DI APPLICAZIONE.....	67
CAMPO DI ESCLUSIONE.....	68
PROCEDURA	69
8. PROCEDURE DI CONTROLLO PER PRODOTTI NON CONFORMI DI O.A. IN DEPOSITI DOGANALI E DEPOSITI PER IL RIFORNIMENTO DI MEZZI DI TRASPORTO MARITTIMO TRANSFRONTALIERI... 71	71
8.1 PARTE I : DEPOSITI DOGANALI	71
8.2 PARTE II : DEPOSITI DI RIFORNIMENTO PER MEZZI DI TRASPORTO TRANSFRONTALIERI.....	76

9. PROCEDURA DI GESTIONE PER L'ELIMINAZIONE DEI RIFIUTI E DEI PRODOTTI NON CONFORMI ALLA NORMATIVA COMUNITARIA.....	80
DEFINIZIONI E CAMPO D'APPLICAZIONE	80
PROCEDURA	82

ALLEGATI

[ALLEGATO A – REQUISITI STRUTTURALI DEL PIF](#)

[ALLEGATO B – TERRITORIO DOGANALE DELLA COMUNITA'E STATUS DOGANALE DELLE MERCI](#)

[ALLEGATO C- ACCORDI DI EQUIVALENZA COMUNITARI](#)

[ALLEGATO D – MISURE DI SALVAGUARDIA IN VIGORE](#)

[ALLEGATO E – REDEVANCES E TRIBUTI](#)

[ALLEGATO F – LINEE GUIDA PER CATEGORIE MERCEOLOGICHE](#)

[ALLEGATO G- CONTROLLI DOCUMENTALI](#)

[ALLEGATO H – CONTROLLO DEL BENESSERE ANIMALE](#)

[ALLEGATO I – CONTROLLI MATERIALI E FISICI](#)

[ALLEGATO L – MODALITA' DI CAMPIONAMENTO](#)

[ALLEGATO M – PIANO NAZIONALE DI MONITORAGGIO PER I CONTROLLI DI LABORATORIO SUGLI ALIMENTI DI O.A. IMPORTATI DAI PAESI TERZI](#)

[ALLEGATO N – PIANO NAZIONALE DI SORVEGLIANZA E VIGILANZA SANITARIA SULLA ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI 2009-2010-2011](#)

[ALLEGATO O – MODULISTICA](#)

1. [VERBALE DI PRELEVAMENTO](#)

2. [VERBALE PRELIEVO MANGIMI](#)

3. [VERBALE DI NON AMMISSIONE](#)

4. [ORDINE DI DISTRUZIONE](#)

5. [MODELLO DI NOTIFICA](#)

6. [FOLLOW UP](#)

7. [LISTA DI DISTRIBUZIONE](#)

8. [MAGAZZINI E DEPOSITI PRODOTTI NON CONFORMI:REGISTRO OPERATORE](#)

9. [MAGAZZINI E DEPOSITI MERCI NON CONFORMI: SCHEMA AUDIT](#)

10. [TABELLA PER TRASMISSIONE DATI ANALITICI PARTITE PRODOTTI ITTICI DA INDONESIA](#)

11. [MODELLO DI RELAZIONE ANNUALE SUI LABORATORI DESIGNATI](#)

12. [CHECK LIST CONTROLLI](#)

13. [MODELLO DI NOTIFICA PER TRASBORDI DI PARTITE](#)

ALLEGATO P – [FREQUENZE DI CONTROLLO PER PAESI TERZI SENZA ACCORDI DI EQUIVALENZA](#)

[FREQUENZE DI CONTROLLO PER PAESI TERZI CON ACCORDI DI EQUIVALENZA](#)

ALLEGATO Q – [LINEE GUIDA PER ANIMALI DA COMPAGNIA E PRODOTTI A SEGUITO DEI PASSEGGERI](#)

[ALLEGATO R – ELENCO DEI PRODOTTI SOGGETTI A CONTROLLO IN BASE ALLA NORMA NAZIONALE](#)

1. INTRODUZIONE

1.1 SCOPO

Il Manuale operativo per i controlli all'importazione dei prodotti di origine animale, degli animali vivi e dei mangimi presso i Posti d'Ispezione Frontalieri (PIF), si propone di fornire un ausilio pratico al personale del PIF che esegue le visite sanitarie, attraverso Linee guida specifiche per ciascun settore di controllo.

L'esigenza di elaborare procedure univoche ed omogenee da mettere a disposizione di tutti i PIF al fine di una loro uniforme applicazione a livello nazionale, scaturisce dalla necessità di conformarsi alle attuali disposizioni normative comunitarie che prevedono la realizzazione di criteri operativi per assicurare l'imparzialità e l'efficacia dei controlli ufficiali.

L'esistenza sul territorio nazionale di Posti d'Ispezione Frontalieri ubicati in sedi geograficamente differenti (portuali/aeroportuali), e come tali aventi necessità ed esigenze diverse, ha portato alla realizzazione di istruzioni operative seguendo criteri generali, così da renderle oggettivamente applicabili a prescindere dalla realtà in cui si opera, sempre nell'intento di assicurare il principio dell'uniformità dei controlli ufficiali.

Il Manuale è suddiviso in una parte generale, che comprende le definizioni e gli acronimi dei termini utilizzati; in capitoli corrispondenti alle diverse procedure prese in esame; in una serie di allegati relativi a specifici argomenti a cui le singole procedure rimandano quando sono necessari ulteriori approfondimenti oppure nel caso di consultazione della modulistica in uso. Le procedure, a loro volta, sono suddivise in sottocapitoli nei quali sono sviluppate le diverse fasi delle attività che fanno capo all'argomento principale.

La particolarità del suddetto Manuale è quella di essere collegato ad un archivio normativo informatizzato, tenuto costantemente aggiornato, che permette l'immediata consultazione di un atto legislativo ogni qualvolta se ne fa riferimento nelle procedure operative.

Tale peculiarità, pertanto, conferisce alle Linee guida praticità di consultazione di tutti gli aspetti che devono essere tenuti in considerazione e valutati ai fini dell'emissione di un provvedimento su una partita sottoposta a controllo, garantendo l'efficienza e l'alta professionalità delle attività svolte.

1.2 DEFINIZIONI

Ai fini del presente manuale s'intende per:

Posto d'Ispezione Frontaliero: Ufficio periferico del Ministero della Salute designato e riconosciuto a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80 e/o dall' articolo 6 del decreto legislativo n. 93

del 3 marzo 1993, per l'esecuzione dei controlli veterinari sui prodotti/animali in provenienza da paesi terzi che giungono alla frontiera di uno dei territori elencati nell'allegato I dei summenzionati Decreti;

Centro d'ispezione: struttura situata nella stessa zona o nello stesso distretto doganale di un PIF, abilitata per l'esecuzione dei controlli veterinari sui prodotti/animali in provenienza da paesi terzi, posta sotto il controllo del veterinario ufficiale e situato ad una distanza operativa ragionevole dall'Ufficio centrale del PIF di appartenenza.

Partita: una quantità di prodotti/animali della stessa natura/specie, oggetto degli stessi certificati o documenti veterinari, o altri documenti previsti dalla legislazione veterinaria, trasportata con lo stesso mezzo di trasporto e proveniente dallo stesso paese terzo o dalla stessa parte di paese terzo;

Prodotti: i prodotti di origine animale di cui alle direttive 89/662/CEE e 90/425/CEE, al regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano, alla direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano e al regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano; sono inclusi anche i prodotti vegetali di cui all'articolo 19 della Direttiva 97/78/CE;

Interessato al carico: qualsiasi persona fisica o giuridica che, in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, ha la responsabilità dello svolgimento delle varie fasi previste dal regolamento in questione ed in cui la partita può trovarsi, nonché il rappresentante di cui all'articolo 5 del suddetto regolamento, che assume tale responsabilità per quanto riguarda il seguito riservato ai controlli previsti dai Decreti legislativi n. 80/2000 e n. 93 del 3 marzo 1993 ;

Importazione: l'immissione in libera pratica di alimenti o mangimi o l'intenzione di immettere in libera pratica mangimi o alimenti, ai sensi dell'articolo 79 del regolamento (CEE) n. 2913/92, in uno dei territori di cui all'allegato I del regolamento (CE)n. 882/2004

Introduzione: l'importazione definita al punto 15 del regolamento (CE) n. 882/2004 e l'immissione di merci in uno dei regimi doganali di cui all'articolo 4, paragrafo 16, lettere da b) a f), del regolamento (CEE) n. 2913/92, nonché il loro ingresso in una zona franca o in un magazzino franco quali definiti all'articolo 14, paragrafo 15, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2913/92.

Destinazione doganale: la destinazione doganale di cui all'articolo 4, punto 15 del regolamento (CEE) n. 2913/92;

Veterinario ufficiale: il veterinario in servizio presso il posto d'ispezione frontaliero;

Controllo ufficiale: qualsiasi forma di controllo eseguita dall'autorità competente per la verifica della conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;

Condizioni previste per l'importazione: le prescrizioni veterinarie stabilite dalla normativa comunitaria per i prodotti da importare o, in assenza di tali norme, dalla normativa nazionale.

1.3 GLOSSARIO

PIF: Posto d'Ispezione Frontaliero

USMAF: Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera

CI: Centro d'Ispezione

FVO: Food and Veterinary Office

HC: Prodotti idonei al consumo umano

NHC: Prodotti non destinati al consumo umano

T(CH): Prodotti refrigerati

T(FR): Prodotti congelati

T: Prodotti che richiedono temperature specifiche

NT: Prodotti che non richiedono temperature specifiche

U: ungulati (bovini, suini, ovini, caprini, solipedi domestici o selvatici)

E: equidi registrati (di cui alla direttiva 90/426/CEE del Consiglio)

O: altri animali (compresi gli animali dei giardini zoologici)

DVCE: Documento Veterinario Comune di Entrata per i prodotti di origine animale e per gli animali vivi fissati rispettivamente dal Regolamento (CE) n. 136/2004 e dal Regolamento (CE) n. 282/2004

TRACES: TRAdE Control and Expert System introdotto dalla Decisione della Commissione n. 2004/292/EC

POAO: Prodotti di origine animale

2. PROCEDURE AUTORIZZATIVE

2.1 PROCEDURA DI RICONOSCIMENTO DI UN NUOVO POSTO DI ISPEZIONE FRONTALIERO

L'istituzione di un nuovo Posto d'Ispezione Frontaliero avviene con **procedura comunitaria** e si conclude con l'inserimento della nuova struttura nell'elenco dei PIF europei di cui alla decisione [2009/821/CE](#) che ha abrogato la decisione 2001/881/CE.

- 1) L'istanza di abilitazione di un nuovo Posto d'Ispezione Frontaliero deve essere inoltrata dal richiedente al Ministero della Salute (Ufficio VIII-DGSA) corredata di un progetto dell'istituendo PIF conforme ai requisiti previsti dalla norma comunitaria (Allegato A).
- 2) Allo stesso ufficio, ai fini di un'opportuna valutazione della richiesta di abilitazione, devono essere fornite dettagliate informazioni riguardo ai presumibili flussi commerciali d'interesse veterinario che rendono necessaria l'apertura di un nuovo PIF e, in base a tali traffici, il tipo di abilitazione che si intende ottenere (es. HC-NHC-U-E- O).
- 3) Il Ministero della Salute, nel riservarsi qualsivoglia decisione in merito, potrà, qualora lo ritenga opportuno, chiedere ulteriori chiarimenti prima di inoltrare la richiesta al Food Veterinary Office (FVO) della Commissione Europea.
- 4) A seguito del parere favorevole del FVO sull'istanza e il progetto presentati, è possibile procedere all'inizio dei lavori che saranno seguiti nelle varie fasi di realizzazione dal Posto d'Ispezione Frontaliero con sede più vicina all'istituendo PIF.
- 5) Quando la costruzione della struttura verrà completata, il PIF territorialmente competente ne darà comunicazione al Ministero della Salute, il quale effettuerà, entro 1 mese dal ricevimento della comunicazione, una missione ispettiva in loco al fine di accertare il rispetto delle condizioni procedurali e strutturali previste dalla normativa di riferimento per le specifiche categorie (animali o prodotti) per le quali è stata richiesta l'abilitazione.

L'esito dell'ispezione da parte del Ministero della Salute può essere:

- i. **favorevole**: in tal caso ne verrà data tempestiva comunicazione alla Commissione Europea affinché possa dare seguito, in collaborazione con rappresentanti del Ministero della Salute, alla prevista missione ispettiva;
 - ii. **favorevole condizionato**: nel caso in cui siano state riscontrate alcune non conformità di minore rilievo; in tali evenienze la comunicazione verrà inoltrata alla Commissione Europea solo dopo che il PIF responsabile della supervisione abbia fornito assicurazioni che le carenze sono state eliminate;
 - iii. **da rivedere**: nel caso siano riscontrate non conformità di maggiore rilievo che necessitano di un'ulteriore ispezione ministeriale, previa assicurazione da parte del PIF responsabile della supervisione che le carenze sono state rimosse.
- 6) Il Ministero della Salute, previo accertamento del rispetto delle condizioni previste dalla normativa di riferimento, propone alla Commissione Europea il riconoscimento di un nuovo Posto d'Ispezione Frontaliero per i controlli di determinate categorie di prodotti o animali.
 - 7) La Commissione Europea, in ogni caso, prima di procedere all'aggiornamento della Decisione Comunitaria [2009/821/CE](#) sulla base della proposta inoltrata, effettua un'ispezione in loco per verificare l'idoneità della struttura.

Il Posto d'Ispezione Frontaliero potrà iniziare la sua attività esclusivamente dopo l'approvazione da parte della Commissione Europea che si realizzerà con l'inserimento del PIF nell'allegato della Decisione [2009/821/CE](#) e succ. modifiche. Nel caso in cui la Commissione europea evidenzi nel corso dell'ispezione carenze che necessitano di ulteriori interventi, il Ministero della Salute, previa assicurazione da parte del PIF responsabile della supervisione che le carenze sono state rimosse, effettuerà, entro 1 mese dal ricevimento della comunicazione, una missione ispettiva in loco per accertare la rimozione delle carenze e in caso di esito favorevole ne darà comunicazione al Direttorato competente della Commissione Europea e al FVO ai fini della definitiva abilitazione del PIF.

Il nuovo PIF, potrà essere oggetto di ulteriori ispezioni da parte della Commissione Europea e del Ministero della Salute per verificare che siano rispettate nel tempo le condizioni che ne hanno permesso il riconoscimento.

Qualora venga accertato che le suddette condizioni non siano più rispettate (articolo 6 della decisione 2000/812/CE) oppure se sussistono gravi rischi per la salute umana e degli animali **il Ministero della Salute**, con apposito atto amministrativo, **può sospendere il riconoscimento del PIF** dandone informazione alla Commissione europea e agli altri Stati Membri. **Il reinserimento** nell'elenco del Posto d'Ispezione Frontaliero sospeso **avviene con procedura comunitaria**.

2.2 PROCEDURA PER RISTRUTTURAZIONE DI UN PIF RICONOSCIUTO

Allorché s'intenda procedere ad una **ristrutturazione di un PIF già presente** nell'elenco dei PIF comunitari, il nuovo progetto

- 1) deve essere trasmesso al Ministero della Salute (Ufficio VIII-DGSA) per consentirne una preliminare valutazione.
- 2) Il Ministero della Salute, informerà il FVO circa le modifiche infrastrutturali o di funzionamento del PIF che possano incidere sulle relative categorie di abilitazione. In quest'ultimo caso, il Ministero della Salute può proporre alla Commissione Europea, previa ispezione in loco per accertare che siano presenti le installazioni e le condizioni necessarie, eventuali integrazioni di abilitazioni per i controlli su ulteriori tipologie di prodotti/animali.

Nel caso di modifiche che implicino **un cambio di sede del PIF** all'interno dell'area portuale o aeroportuale dovrà essere attivata una **procedura di abilitazione** che dovrà prevedere l'invio del progetto, per una valutazione preliminare, al Ministero della Salute per il successivo inoltro alla Commissione europea.

2.3 PROCEDURA DI RICONOSCIMENTO DI UN NUOVO CENTRO D'ISPEZIONE

Per l'istituzione di un nuovo Centro d'Ispezione ed il relativo inserimento nella decisione comunitaria [2009/821/CE](#) e succ. modifiche, non è richiesta, preliminarmente, la visita ispettiva da parte della Commissione Europea. L'autorizzazione viene rilasciata dal Ministero della Salute

- 1) L'istanza di apertura del nuovo CI deve essere inoltrata al Ministero della Salute (Ufficio VIII-DGSA) corredata di un progetto del CI conforme alle disposizioni di legge previste per il tipo di abilitazioni che s'intende richiedere.

- 2) Anche nel caso di richiesta di apertura di un nuovo CI, devono essere fornite al Ministero della Salute dettagliate informazioni, con particolare riguardo al volume degli eventuali traffici commerciali d'interesse veterinario che richiedono l'apertura di un nuovo CI e deve essere ben specificata la tipologia di abilitazione richiesta.
- 3) Il Ministero della Salute si riserva, in fase di valutazione, di richiedere un parere al FVO in merito al progetto presentato.
- 4) Nel caso di parere favorevole del Ministero della Salute, seguirà opportuna comunicazione con la quale si darà informazione della conformità della documentazione presentata alle norme di riferimento.
- 5) Nel caso di istituzione di un CI, il Ministero della Salute delegherà il Posto d'Ispezione Frontaliero di appartenenza alla supervisione dei lavori finalizzati alla costruzione della nuova struttura.
- 6) Quando la realizzazione del CI verrà completata il PIF ne darà comunicazione al Ministero della Salute, il quale effettuerà, entro 1 mese dal ricevimento della comunicazione, una missione ispettiva in loco al fine di accertare il rispetto delle condizioni procedurali e strutturali previste.
 - i. Ad esito **favorevole dell'ispezione**, il CI verrà autorizzato, con apposito decreto della Direzione Generale della Sanità Animale e del Farmaco Veterinario del Ministero della Salute;
 - ii. Ad esito **favorevole condizionato**, qualora cioè siano state riscontrate alcune non conformità di minore rilievo, l'autorizzazione sarà possibile solo dopo che il PIF responsabile della supervisione abbia dimostrato che le carenze sono state eliminate;
 - iii. Qualora l'ispezione rilevi non conformità di maggiore rilievo che necessitano di un'ulteriore ispezione ministeriale, l'esito viene rinviato ; il CI è **da rivedere**, previa assicurazione da parte del PIF responsabile della supervisione che le carenze sono state rimosse.

Il CI potrà iniziare la sua attività, soltanto a seguito del rilascio dell'autorizzazione da parte del Ministero della Salute.

La richiesta di inserire il nuovo CI nell'elenco di cui all'allegato della decisione [2009/821/CE](#) verrà proposta alla Commissione Europea ed inviata per opportuna informazione ai PIF italiani e agli altri Stati Membri.

Il nuovo CI, facente parte di un PIF, potrà essere oggetto di ulteriori ispezioni da parte della Commissione Europea e del Ministero della Salute per verificare che siano rispettati nel tempo i requisiti previsti dalla normativa pertinente, che ne hanno permesso il riconoscimento.

Qualora venga accertato che le suddette condizioni non siano più rispettate oppure se sussistono gravi rischi per la salute umana e degli animali il **Ministero della Salute può sospendere il riconoscimento** dandone informazione alla Commissione Europea e agli altri Stati Membri.

Il ripristino dell'abilitazione con il conseguente reinserimento nell'elenco del CI avviene attraverso **l'attivazione di una procedura autorizzativa** ex novo.

Qualora s'intenda procedere ad una ristrutturazione di un CI già presente nell'elenco dei PIF comunitari, il nuovo progetto dovrà essere trasmesso al Ministero della Salute per consentirne una preliminare valutazione.

Nel caso di modifiche che implicino un cambio di sede del CI all'interno dell'area portuale o aeroportuale dovrà essere attivata una procedura di abilitazione ex novo.

Il Ministero della Salute, informerà il FVO circa le modifiche infrastrutturali o di funzionamento del CI che possano incidere sulle categorie di abilitazioni della struttura.

Relativamente ad un CI preesistente, il Ministero della Salute può proporre alla Commissione Europea eventuali integrazioni di abilitazioni per i controlli su ulteriori tipologie di prodotti/animali, previa ispezione ministeriale in loco per accertare che siano presenti le installazioni necessarie per effettuare i controlli per tali categorie di prodotti/animali e che siano rispettate le condizioni previste per il loro riconoscimento.

2.4 AUTORIZZAZIONE DI DEPOSITI DOGANALI (ARTT. 12 E 13 D. LEGISLATIVO 25/2/2000 N. 80)

Per l'autorizzazione di un nuovo *deposito doganale*, *deposito delle zone franche*, *deposito franco* e *di un operatore che fornisce mezzi di trasporto marittimo transfrontalieri* ai sensi dell' articolo12, comma 5 e dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 80/2000 (articolo 12, paragrafo 4, lettera b) e articolo 13 della direttiva 97/78/CE), è necessario inoltrare un'istanza al Ministero della Salute (Ufficio VIII-DGSA) corredata di una planimetria del deposito conforme ai requisiti previsti dagli articoli 12 e 13 del Decreto Legislativo n.80/2000 (articoli 12 e 13 della direttiva 97/78/CE) e dalla Decisione della Commissione n. 2000/571/CE.

1. Ai fini di un'opportuna valutazione, l'istanza di autorizzazione deve contenere le seguenti informazioni e deve essere corredata della seguente documentazione:
 - . l'elenco delle tipologie di prodotti di origine animale che verranno consegnate/immagazzinate nel deposito con indicazione dei Paesi Terzi di origine nonché delle temperature di conservazione dei prodotti stessi;
 - a. l'impegno al rispetto di tutte le condizioni previste dagli articoli 12 e 13 del Decreto Legislativo n. 80/2000 e dalla decisione 2000/571/CE e delle indicazioni contenute nella nota prot. 37587/P/I2a/10 del 20 ottobre 2006;
 - b. l'impegno a versare la tariffa, in via di determinazione, spettante per le attività autorizzative previste dagli articoli 12 e 13 del Decreto Legislativo n. 80/2000;
 - c. copia dell'autorizzazione doganale del deposito;
 - d. copia dell'autorizzazione/registrazione del deposito presso l'ASL territorialmente competente.
2. L'istanza di autorizzazione verrà opportunamente vagliata dal Ministero della Salute che potrà richiedere eventuali modifiche correttive al progetto presentato o ulteriori chiarimenti in merito.
3. La supervisione delle attività a livello locale finalizzate al riconoscimento della nuova struttura è affidata al Posto d'Ispezione Frontaliero territorialmente competente; nel caso di depositi o operatori situati fuori dalla zona doganale di un PIF verrà delegato alla supervisione il Posto d'Ispezione Frontaliero/Ufficio Veterinario per gli Adempimenti Comunitari con sede più vicina o regionalmente competente.

4. Il Ministero della Salute, dopo aver ricevuto apposita comunicazione dal PIF/UVAC, attestante la completa attuazione di quanto previsto dalla sopra citata normativa di riferimento, effettuerà, entro 1 mese dal ricevimento della comunicazione, una missione ispettiva al fine di accertare in loco il rispetto delle condizioni previste per il riconoscimento della struttura/operatore.

L'esito dell'ispezione da parte del Ministero della Salute può essere:

- i. **favorevole:** in tal caso il *deposito doganale, deposito delle zone franche, deposito franco e di un operatore che rifornisce mezzi di trasporto marittimo transfrontalieri* verrà autorizzato con apposito Decreto della Direzione Generale della Sanità Animale e del Farmaco Veterinario del Ministero della Salute.
- ii. **favorevole condizionato:** nel caso in cui siano state riscontrate alcune non conformità di minore entità; in tali evenienze l'autorizzazione verrà rilasciata solo dopo che il PIF responsabile della supervisione abbia dimostrato che le carenze sono state eliminate;
- iii. **da rivedere:** nel caso siano riscontrate alcune non conformità di maggiore rilievo che necessitano di un'ulteriore ispezione ministeriale, previa comunicazione da parte del PIF responsabile della supervisione che le carenze sono state rimosse.

L'attività del *deposito doganale, deposito delle zone franche, deposito franco e l'operatore che rifornisce mezzi di trasporto marittimo transfrontalieri* ai sensi dell' articolo12, comma 5 e dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 80/2000 può iniziare dopo il rilascio dell'autorizzazione prevista da parte del Ministero della Salute.

5. Il Ministero della Salute provvede a darne tempestiva comunicazione alla Commissione Europea, ai PIF italiani e a quelli degli altri Stati Membri nonché, come previsto dall'articolo 12, comma 12 del decreto legislativo n. 80/2000, a tenere aggiornato l'elenco dei depositi doganali, depositi delle zone franche, depositi franchi e degli operatori che forniscono mezzi di trasporto marittimo transfrontalieri ai sensi dell' articolo12, comma 5 e dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 80/2000.

Le suddette strutture/operatori potranno essere oggetto di ulteriori ispezioni da parte della Commissione Europea e del Ministero della Salute per verificare che siano rispettati nel tempo i requisiti previsti dalla normativa pertinente, che ne hanno permesso il riconoscimento.

Così come previsto dal comma 11 dell'articolo 12 del Decreto legislativo n. 80/2000 (par. 11 dell'articolo12 della direttiva 97/78/CE), qualora venga accertato il mancato rispetto delle previste disposizioni, oltre alle specifiche sanzioni di cui all'articolo 28 del citato decreto legislativo n. 80/2000, il **Ministero della Salute sospende o revoca il riconoscimento della struttura.**

In tale ipotesi, il Ministero della Salute darà immediata comunicazione della revoca/sospensione alla Commissione Europea, ai PIF italiani e a quelli degli altri Stati Membri.

Così come previsto dal comma 6 dell'articolo 13 del Decreto legislativo n. 80/2000 (par. 5 dell'articolo 13 della direttiva 97/78/CE), qualora venga accertato il mancato rispetto delle previste disposizioni, oltre alle specifiche sanzioni di cui all'articolo 28 del citato decreto legislativo n. 80/2000, il Ministero della Salute revoca l'autorizzazione all' operatore che fornisce i prodotti di cui all'articolo 12, comma 5 direttamente ai mezzi di trasporto marittimi per l'approvvigionamento del personale e dei passeggeri.

In tale ipotesi, il Ministero della Salute darà immediata comunicazione della suddetta revoca alla Commissione Europea, ai PIF italiani e a quelli degli altri Stati Membri.

Il ripristino dell'abilitazione della struttura/operatore può avvenire previo nuovo iter autorizzativo

Qualora s'intenda procedere ad una ristrutturazione delle strutture di deposito già autorizzate ai sensi dell'articolo dell' articolo12, comma 5 e dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 80/2000, oppure ad eventuali modifiche delle tipologie di prodotti di origine animale che verranno consegnate/immagazzinate nel deposito, il nuovo progetto o le suddette informazioni devono essere trasmesse al Ministero della Salute per consentirne una opportuna valutazione.

Fatta salva l'eventuale necessità di un'ulteriore ispezione in loco, l'approvazione delle eventuali modifiche richieste, può comportare la necessità di un'integrazione all'autorizzazione già in precedenza rilasciata.

SANZIONI

Chiunque introduca merci non conformi in un deposito franco, doganale o in una zona franca senza il prescritto riconoscimento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 7.747 ad Euro 46.481.

Chiunque introduca merci non conformi in un magazzino destinato all'approvvigionamento di navi in assenza del prescritto riconoscimento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 2.582 ad Euro 15.494.

BASE NORMATIVA

[Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 80](#)

[Decisione 2001/812/CE](#)

[Decreto Legislativo n. 93 del 3 marzo 1993](#)

[Regolamento \(CE\) 882/2004](#)

[Decisione della Commissione n. 2007/275/CE](#)

[Decisione 2009/821/CE](#)

[Regolamento \(CE\) n. 136/2004](#)

[Decisione della Commissione n. 2000/571/CE](#)

3. DOCUMENTAZIONE

-
1. Devono essere presenti e facilmente consultabili nel PIF nella versione più aggiornata:

- a. La legislazione comunitaria e nazionale concernente i controlli su prodotti ed animali vivi.
- b. Le norme relative a misure di salvaguardia o di divieto stabilite a livello comunitario o nazionale;
- c. Gli elenchi di Paesi Terzi autorizzati o parti di Paesi Terzi autorizzate ad esportare nella Comunità le diverse tipologie di prodotti e animali anche in relazione ai piani approvati per la presenza di residui;
- d. Gli elenchi degli stabilimenti di Paesi Terzi da cui sono autorizzate le importazioni su base comunitaria
http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/establishments/third_country/index_it.htm o nazionale (sistema SINTESI)(<http://alimvet.sanita.it>)
- e. Copia delle norme comunitarie o nazionali che fissano i requisiti ed i modelli di certificati richiesti per importare prodotti o animali nella Comunità o in singoli Stati Membri.
- f. Un elenco aggiornato dei PIF approvati, sia comunitari (Decisione [2009/821/CE](#)) che appartenenti ad altri Paesi europei ([Islanda e Norvegia](#) e [Svizzera](#)) che specifici per quali tipologie di prodotti o animali risultano autorizzati.(I contatti dei PIF di tutti gli Stati membri sono reperibili all'indirizzo: I http://ec.europa.eu/food/animal/bips/bips_contact_en.htm)
- g. Le segnalazioni di allerta o notifiche comunitarie
- h. Gli elenchi di stabilimenti o aziende comunitari autorizzati , anche ai fini della introduzione delle partite di prodotti canalizzate ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 25 febbraio 2000 N. 80 o dell'inoltro ad aziende autorizzate o a centri di quarantena di animali vivi .

Si forniscono di seguito alcuni utili collegamenti:

http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/establishments/list_en.htm per prodotti per consumo umano;http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/establishments/list_abp_en.htm per gli stabilimenti per sottoprodotti di o.a., da decodificare tramite la apposita [legenda](#); http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/establishments/feed_list_en.htm , per le strutture mangimistiche, <http://circa.europa.eu/irc/sanco/vets/info/data/assembly/assembly.htm> per i centri di raccolta

[Regolamento \(CE\) N. 318/2007](#) per i volatili diversi dal pollame.

- i. Un elenco delle zone franche, punti franchi e magazzini doganali approvati ai sensi dell'articolo 12 del Decreto Legislativo 25 febbraio 2000 n. 80 e degli operatori approvati ai sensi dell'articolo 13 dello stesso Decreto reperibile all'indirizzo: http://ec.europa.eu/food/animal/bips/warehouses_en.htm

2. Altra documentazione che deve essere presente nel PIF:

- a. deve essere mantenuta per almeno tre anni una copia di ogni DVCE rilasciato corredata dei certificati sanitari originali di scorta alle partite o da copie autenticate dei certificati, in caso di trasbordo o transito verso un Paese Terzo o di introduzione in un deposito autorizzato ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 4, e dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 80/2000 con

destinazioni finali al di fuori della Comunità o ancora nel caso di ammissione temporanea di equidi registrati;

- b. per lo stesso periodo devono essere conservati i risultati delle analisi effettuate e tutta la documentazione relativa al destino finale delle partite non ammesse all'importazione;
- c. Deve essere tenuta traccia della partite soggette alle procedure di canalizzazione, trasbordo e transito;
- d. Deve essere disponibile copia del piano nazionale per la ricerca di residui e dei microorganismi patogeni, loro tossine e metaboliti;
- e. Presso il PIF deve essere presente la documentazione relativa alla vigilanza effettuata direttamente o congiuntamente con altro Ente, sui rifiuti di bordo provenienti da mezzi di trasporto provenienti da Paesi Terzi nella zona posta sotto la sua giurisdizione; qualora l'eliminazione dei rifiuti ricada sotto la sua diretta responsabilità, il PIF deve tenere un registro dei controlli realizzati e delle anomalie rilevate; qualora la responsabilità di tale eliminazione sia di altra autorità competente, il PIF deve entrare in contatto con questa autorità ed avere a disposizione tutte le informazioni pertinenti necessarie;
- f. Deve essere conservata copia dei report derivanti da ispezioni od audit condotti da FVO o dal Ministero della Salute;
- g. Devono essere facilmente consultabili indirizzi e numeri di contatto dei laboratori di riferimento, degli stabilimenti utilizzati per la distruzione o la trasformazione delle partite respinte e, nel caso di PIF autorizzati per ungulati vivi, di un macello convenzionato per le macellazioni d'emergenza;
- h. Devono essere redatte procedure di pulizia e disinfezione dei CI
- i. Deve essere conservata la documentazione relativa a contatti con gli altri Enti di controllo, in particolare la Dogana
- j. Deve essere redatto un registro che illustri la formazione dei veterinari e del personale che opera nel PIF.
- k. Deve essere tenuto un registro attestante i controlli effettuati nelle zone franche, depositi franchi, depositi doganali e presso le provveditorie di bordo marittime che lavorano nell'area di competenza del PIF.

3. Documentazione che deve essere presente nei CI:

Nei CI deve essere presente la documentazione di cui ai punti precedenti pertinente e necessaria ai controlli veterinari realizzati presso il centro.

BASE NORMATIVA

[Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 80](#)

[Decisione 2001/812/CE](#)

[Decreto Legislativo n. 93 del 3 marzo 1993](#)

[Regolamento \(CE\) 882/2004](#)

[Decisione della Commissione n. 2007/275/CE](#)

[Decisione 2009/821/CE](#)

[Regolamento \(CE\) n. 136/2004](#)

[Regolamento \(CE\) N. 282/2004](#)

[Decisione 1/2008](#) del Comitato Misto Veterinario CE Confederazione Svizzera

[Decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA N.301/08/COL](#)

4. PROCEDURE PER CONTROLLI VETERINARI

4.1 PARTITE SOGGETTE A CONTROLLI VETERINARI

1) I prodotti e gli animali in importazione che richiedono controlli veterinari in base alla norma comunitaria sono elencati nella Decisione [2007/275/CE](#). In tale atto normativo sono compresi anche i prodotti composti contenenti prodotti animali trasformati e prodotti di origine diversa, paglia e fieno.

2) I prodotti provenienti da altri Stati Membri non richiedono alcun controllo mentre condizioni particolari disciplinano le partite originarie da Stati appartenenti all'Area Economica Europea, diversi da quelli Membri dell'Unione Europea; in particolare:

- a) le partite di animali vivi e prodotti di o.a. dalla **Norvegia** sono assimilate, da un punto di vista veterinario, a partite di origine comunitaria e non sono assoggettate a controlli presso i PIF; la Norvegia è inoltre autorizzata a rilasciare DVCE per partite da Paesi terzi destinate al Territorio Comunitario presso i propri [PIF](#).
- b) Per le partite provenienti dall'**Islanda**, l'abolizione dei controlli presso i PIF comunitari è prevista per i soli prodotti della pesca; i [PIF islandesi](#) sono autorizzati ai controlli su prodotti ittici da Paesi terzi per conto della Comunità
- c) Le partite di animali vivi e prodotti di o.a. provenienti dalla **Svizzera** e dal **Liechtenstein**, dal 1/1/2009, sono da considerarsi dal punto di vista veterinario, come partite comunitarie e non sono più sottoposte a controlli veterinari presso i [PIF](#). La Svizzera è autorizzata ad effettuare i controlli veterinari presso i propri PIF per partite destinate al Territorio della UE.
- d) Condizioni particolari si applicano ai Territori d'Oltremare e ad alcuni Paesi Terzi con i quali sono in vigore accordi bilaterali, quali San Marino, le Isole Faeroer ed Andorra

Maggiori dettagli riguardo la gestione delle partite provenienti da Paesi terzi con i quali esiste un accordo di equivalenza, sono riportate nell'[ALLEGATO C](#)

2) Sono soggette a controllo veterinario le partite esportate da Paesi terzi anche se inizialmente provenienti dal territorio della Comunità

- 3) Sono esclusi dai controlli sistematici di seguito trattati gli animali domestici da compagnia al seguito dei viaggiatori trasportati non a scopo di lucro e i prodotti:
- i) Contenuti nei bagagli personali di viaggiatori o oggetto di piccole spedizioni inviate a privati, prive di carattere commerciale e destinati al loro consumo personale purché diversi da carne e prodotti derivati e latte e prodotti lattiero caseari a condizione che rispettino i requisiti fissati dal [Regolamento \(CE\) N: 206/2009](#); dettagli procedurali sono indicati nel capitolo 7 e nell'[ALLEGATO Q](#).
 - ii) A bordo di mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali, destinati all'approvvigionamento dell'equipaggio e dei passeggeri, a condizione che non vengano introdotti nel territorio della Comunità;
 - iii) Sotto forma di campioni commerciali nonché quelli introdotti al fine di esposizione, a condizione che non siano destinati ad essere commercializzati, siano stati preventivamente autorizzati dal Ministero della Salute e non possano essere destinati ad usi diversi da quelli per i quali sono stati introdotti nel territorio nazionale;
 - iv) Destinati a studi particolari o ad analisi
 - v) Elencati nell'allegato II della Decisione [2007/275/CE](#)

La lista dei prodotti in importazione che richiedono controlli veterinari in base alla norma nazionale è in [ALLEGATO R](#)

4.2 CONTROLLO DELLE PARTITE CHE AFFERISCONO AL PIF

- 1) Al fine di garantire che vengano eseguiti i controlli previsti su tutte le partite di animali e prodotti soggetti a visita veterinaria che entrano nella Comunità, è necessario che i veterinari ufficiali abbiano accesso a tutti i dati pertinenti su supporto informatizzato o cartaceo e verifichino in particolare:
- a. i manifesti di bordo dei mezzi di trasporto che giungono al PIF,
 - b. i registri di carico e scarico dei magazzini nell'area doganale di loro competenza,
 - c. i database utilizzati dalle autorità portuali ed aeroportuali se resi accessibili.
- 2) E' necessario un efficace coordinamento con le altre autorità operanti nell'area doganale per un più efficace contrasto alle importazioni illegali; è opportuno che in sede locale vengano stabiliti protocolli operativi congiunti con l'autorità doganale e la guardia di finanza che permetta di fermare e sottoporre a visita le partite oggetto di sospetto.
- 3) Per ogni manifesto di carico dovrà essere evidenziata la presenza di partite soggette a controlli veterinari e per esse dovranno essere verificate la presentazione di richiesta di visita e la congruenza dei dati riportati sul DVCE con quelli presenti sul manifesto di carico; è opportuno che sia mantenuta traccia dell'attività espletata anche attraverso un'apposita sintetica registrazione.
- 4) La presenza di partite in spedizione consolidata richiede un approfondimento dell'indagine: a campione è necessario chiedere al vettore o all'interessato al carico di produrre la documentazione relativa alle sottopolizze. La frequenza con cui è necessario applicare questa procedura è discrezionale, e deve tenere in considerazione le provenienze, la tipologia di prodotti afferenti, l'eventuale pregressa segnalazione di importazioni illegali dal Paese Terzo d'origine o di provenienza

della partita e analoghe segnalazioni pervenute a carico dello speditore. In linea indicativa si suggerisce che perlomeno il 2% delle partite di tale tipologia venga indagato; copia della documentazione deve in questo caso essere tenuta agli atti o essere comunque accessibile.

4.3 PRENOTIFICA E RICHIESTA DI VISITA

- 1) L'interessato al carico è responsabile della prenotazione al PIF di tutte le partite soggette a controllo veterinario che deve essere effettuata tramite la compilazione della prima parte del DVCE; quando non è possibile identificare l'interessato al carico, la società aerea o di navigazione che trasporta la partita è responsabile della prenotazione.
- 2) Ai fini dell'introduzione nella Comunità degli animali provenienti da paesi terzi, l'interessato al carico ne dà prenotazione almeno un giorno lavorativo prima dell'arrivo presunto sul territorio della Comunità.
- 3) Per le partite di prodotti di o.a. , il responsabile del carico è tenuto alla prenotazione prima che la partita giunga nel territorio comunitario.
- 4) la prenotazione deve essere effettuata utilizzando il [modello specifico di notifica per trasbordi](#) presente nell'allegato O, come indicato nel capitolo 5.2 delle Linee Guida, nel caso di trasbordi da Paese terzo a Paese terzo che avvengono entro le 12 ore in un Aeroporto ed entro i 7 giorni in un Porto; oltre tali tempi la prenotazione deve essere effettuata sempre tramite la compilazione della prima parte del DVCE.
- 5) La partita deve essere presentata al PIF senza ritardo

SANZIONI

La violazione da parte dell'interessato al carico dell'obbligo di fornire anticipatamente al PIF presso il quale i prodotti saranno presentati le necessarie informazioni è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516 ad euro 3099

4.4 CONTROLLI RICHIESTI

- 1) Sulle partite di animali e prodotti inclusi nella Decisione [2007/275/CE](#) provenienti da Paesi Terzi con i quali non sono in vigore accordi di equivalenza, i Decreti Legislativi 80/2000 e 93/93 prevedono che vengano eseguiti i seguenti controlli veterinari:
 - a) Controllo documentale
 - b) Controllo d'identità
 - c) Controllo fisico (per gli animali) o materiale (per i prodotti), integrati da eventuali
 - d) Controlli analitici.

- 2) Le partite in importazione devono essere introdotte tramite un PIF dove i controlli veterinari devono essere eseguiti prima dell'assegnazione ad una procedura o destinazione doganale; l'interessato al carico è tenuto al pagamento delle [redevances comunitarie](#) e dei costi previsti dalla norma comunitaria. Indipendentemente dall'esito dei controlli, l'interessato al carico è tenuto a dimostrare l'avvenuto pagamento
- 3) Deroghe alla regola generale sono previste per i controlli su partite di prodotti armonizzati che giungano in un PIF portuale o aeroportuale all'interno dei quali subiscono un trasbordo con destinazione ad un secondo PIF comunitario abilitato, con stesso mezzo, per le partite di prodotti armonizzate oggetto di riduzione di frequenza di controllo materiale, per i transiti e gli inoltri in magazzini e zone franche o doganali. Si rimanda per ulteriori dettagli alle procedure specifiche trattate di seguito.
- 4) I controlli devono essere eseguiti presso i centri d'ispezione del PIF specificamente autorizzati per la tipologia di merci o prodotti ad eccezione delle deroghe previste per i controlli d'identità limitati alla verifica del sigillo, deroga prevista da [Dec. 2001/812/CE](#)
- 5) Qualora i prodotti di interesse veterinario siano mescolati con altri prodotti quali vegetali, la partita deve essere divisa prima della presentazione alla visita veterinaria.

Qualora la suddivisione della partita risulti impossibile e/o sia necessaria una visita congiunta con altre autorità di controllo il PIF può decidere di derogare a tale regola purché sia evitato qualsiasi rischio di cross contamination.

SANZIONI

Chiunque introduce nel territorio nazionale prodotti o animali vivi senza sottoporli ai prescritti controlli presso i PIF è punito con la sanzione da Euro 7.747 ad Euro 46.481

BASE NORMATIVA

[Decisione della Commissione 2000/25/CE](#)

[Decisione della Commissione 97/794/CE](#)

[Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 80](#)

[Decisione della Commissione 2001/812/CE](#)

[Decreto Legislativo n. 93 del 3 marzo 1993](#)

[Decisione della Commissione n. 2007/275/CE](#)

[Regolamento \(CE\) n. 136/2004](#)

[Regolamento \(CE\) N. 282/2004](#)

4.4.1 CONTROLLO DOCUMENTALE

DEFINIZIONI E CAMPO D'APPLICAZIONE

Il controllo documentale è la verifica dei certificati e dei documenti veterinari e/o commerciali che scortano la partita e deve essere effettuato **indipendentemente dalla destinazione doganale** della partita stessa. La procedura si applica ai controlli documentali dei certificati o documenti veterinari e/o dei documenti commerciali che accompagnano tutte le partite di animali e le spedizioni di prodotti di origine animale elencati nella Decisione [2007/275/CE](#)

Ne sono responsabili i Dirigenti Medici Veterinari

CAMPO DI ESCLUSIONE

La procedura non si applica qualora la partita abbia subito un trasbordo secondo le modalità previste dalla Decisione [2000/25/CE](#) ed il controllo documentale sia stato effettuato da un altro PIF italiano od europeo o qualora la partita subisca un trasbordo permanendo all'interno del PIF per un periodo inferiore a quello stabilito all'articolo 2 della stessa Decisione.

PROCEDURA

In relazione alle diverse strutture degli archivi dei singoli PIF, è possibile fornire solo indicazioni generali sulle modalità procedurali da seguire per un corretto controllo documentale.

Fanno parte integrante del controllo documentale la verifica della presenza della prenotazione d'importazione, il controllo dei dati ad essa relativi presenti sui manifesti di carico o di bordo, la corretta compilazione della prima parte del DVCE da parte dell'interessato al carico, e la verifica della destinazione doganale richiesta.

E' comunque necessario verificare i requisiti applicabili all'importazione tramite la consultazione della normativa inerente o, ove disponibili, utilizzando le linee guida allegate a questo manuale([ALLEGATO F](#))

Il controllo deve prendere in considerazione:

- i. **la tipologia di prodotti o animali**, al fine di verificare:
 - a) se la merce è oggetto di divieto o è soggetta a misure rafforzate di controllo o a notifiche o allerta comunitari o a [misure di salvaguardia](#)
 - b) l'esistenza di un elenco di Paesi terzi autorizzati e di stabilimenti autorizzati
 - c) se sono soddisfatti i requisiti previsti relativi ai [residui](#)
 - d) se è stata fissata la certificazione sanitaria prevista per l'importazione.

E' opportuno a questo proposito ricordare che la decisione [2007/240/CE](#) che stabilisce nuovi certificati sanitari per l'introduzione nella Comunità di animali vivi, sperma, embrioni, ovuli e prodotti d'origine animale, permette di utilizzare certificati sanitari la cui prima parte è uniformata e può sostituire la prima parte dei modelli esistenti per le partite comprese nelle disposizioni elencate nell'allegato II della medesima Decisione. La seconda parte del certificato sanitario, relativa alla certificazione dell'autorità competente, dovrà invece riportare gli attestati sanitari, di polizia sanitaria e le dichiarazioni previste dalle specifiche disposizioni comunitarie elencate nello stesso allegato.

- ii. **la situazione relativa al paese terzo esportatore**, al fine di verificare:

- a) eventuali accordi di equivalenza fra il Paese Terzo e la CEE o accordi bilaterali fra il Paese Terzo e lo Stato Membro di destinazione;
- b) se è prevista una particolare certificazione specifica per il Paese Terzo esportatore;
- c) se è presente una lista di stabilimenti autorizzati su base comunitaria o nazionale;
- d) se esistono misure restrittive o di [salvaguardia](#) o controlli obbligatori o disposizioni di rafforzamento del regime di controlli specifiche per il Paese esportatore o per lo stabilimento;
- e) Se esiste un elenco di funzionari autorizzati a rilasciare i certificati sanitari.

iii. **i requisiti specifici dello Stato Membro di destinazione**, al fine di verificare:

- a) l'eventuale presenza di misure cautelari o restrittive o di requisiti aggiuntivi;
- b) verificare l'idoneità della struttura destinataria qualora sia necessario l'inoltro della partita a destinazioni controllate o si proceda ad una canalizzazione della stessa. Si fornisce l'indirizzo presso il quale è possibile verificare gli elenchi di stabilimenti di Stati Membri:
http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/establishments/list_en.htm
http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/establishments/list_abp_en.htm
http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/establishments/feed_list_en.htm

Altri siti forniscono indicazioni relative a centri di raccolta , (<http://circa.europa.eu/irc/sanco/vets/info/data/assembly/assembly.htm>), zone franche punti franchi e magazzini doganali approvati ai sensi dell'articolo 12 del Decreto Legislativo 25 febbraio 2000 n. 80 e degli operatori approvati ai sensi dell'articolo 13 dello stesso Decreto (http://ec.europa.eu/food/animal/bips/warehouses_en.htm), mentre l'elenco dei centri approvati per i volatili diversi dal pollame è allegato al [Regolamento \(CE\) N. 318/2007](#) .

Indicazioni più puntuali sono fornite dal Regolamento (CE)N.136/2004 per quanto concerne i prodotti di o.a. e dalla Decisione 97/794/CE per gli animali vivi ([ALLEGATO G](#)) nello stesso allegato è fornita una check list da utilizzarsi per il controllo documentale.

ESITO DELLA VERIFICA DOCUMENTALE

Al termine del controllo documentale, il veterinario che lo ha eseguito deve, in caso di esito **favorevole**:

1. autenticare la copia del certificato sanitario estero che è stata presentata contestualmente all'originale da parte dell'interessato al carico;
2. applicare le misure di controllo rafforzato qualora siano presenti;
3. rilasciare tramite il Sistema TRACES il DVCE relativo alla partita qualora la partita di prodotti di o.a. subisca un trasbordo marittimo od aereo secondo le modalità previste dall'articolo 9 del D.lgt. 80/2000 nei tempi indicati dalla Decisione [2000/25/CE](#) ; in tutti gli altri casi deve procedere al controllo d'identità.

Qualora l'esito del controllo sia invece **sfavorevole**, la partita non può essere ammessa ed il veterinario ufficiale deve emettere il DVCE recante provvedimento di non ammissione previa esecuzione del controllo d'identità.

La dettagliata procedura di non ammissione è consultabile in nella sezione relativa ai provvedimenti

BASE NORMATIVA

[Decisione della Commissione 2000/25/CE](#)

[Decisione della Commissione 97/794/CE](#)

[Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 80](#)

[Decisione della Commissione 2001/812/CE](#)

[Decreto Legislativo n. 93 del 3 marzo 1993](#)

[Decisione della Commissione n. 2007/275/CE](#)

[Regolamento \(CE\) n. 136/2004](#)

[Regolamento \(CE\) N. 282/2004](#)

[Decisione della Commissione 2007/240/CE](#)

4.4.2 RIDUZIONE DI FREQUENZA DEI CONTROLLI MATERIALI

- 1) In applicazione dell'articolo 10 del D. Legislativo 25 febbraio 2000 N. 80, i PIF effettuano sulle partite di prodotti di o.a. controlli materiali con frequenze ridotte, qualora, per la tipologia di merce siano state adottate decisioni comunitarie che fissano:
 - a) un elenco di Paesi Terzi autorizzati
 - b) un elenco degli stabilimenti riconosciuti ove previsti
 - c) un modello di certificato, ove previsto
- 2) La riduzione dei controlli non si applica qualora siano in vigore misure di controlli rafforzati o le partite siano oggetto di notifica o allerta comunitario.
- 3) L'importatore non deve poter prevedere se una determinata partita verrà sottoposta ad un controllo materiale ed è opportuno che i controlli materiali interessino tutti gli stabilimenti e tutti gli importatori; è quindi opportuno che venga stabilito un criterio oggettivo per l'applicazione della riduzione dei controlli materiali che tenga conto della frequenza d'importazione dal Paese Terzo, del numero di stabilimenti produttori e di importatori coinvolti, in attesa che il sistema TRACES fornisca criteri uniformi di gestione del tutto attendibili.

E' opportuno fissare dei criteri che assicurino la imprevedibilità e l'imparzialità delle selezioni effettuate e, seppure non obbligatorio, mantenere traccia dei criteri utilizzati.

- 4) Poiché per i Paesi Terzi con cui vigono accordi veterinari di equivalenza è prevista anche la riduzione dei controlli d'identità, e poiché si ritiene che la scelta delle partite cui applicare la riduzione dei controlli materiali sia da effettuare tenendo conto delle verifiche documentali eseguite, si ritiene opportuno trattare questa procedura in questa fase del manuale.
- 5) Con Decisione [94/360/CE](#), in allegato I, sono state fissate le frequenze dei controlli materiali da applicare per gruppi di prodotti. Nella stessa Decisione, in allegato 2, sono invece fissate le frequenze da applicare su prodotti ed animali provenienti [Nuova Zelanda](#), [Canada](#) e [Cile](#), Paesi Terzi per i quali sono in vigore **accordi veterinari di equivalenza**. Da sottolineare come la Svizzera, dal primo gennaio 2009, abbia acquisito dal punto di vista veterinario lo status di equivalenza e non siano più previsti per animali vivi e prodotti di o.a. da tale Paese controlli presso i PIF.
- 6) Sono riportate in allegato P le frequenze di C.M. da applicare a tutte le partite di prodotti di o.a. provenienti da [Paesi Terzi per i quali non sono in vigore accordi di equivalenza](#) e le condizioni specifiche per [Nuova Zelanda, Canada e Cile](#).

BASE NORMATIVA

[Decisione della Commissione 94/360/CE](#)

[Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 80](#)

4.4.3 CONTROLLO D'IDENTITÀ

DEFINIZIONI E CAMPO D'APPLICAZIONE

Il controllo d'identità è la verifica, mediante ispezione visiva, della concordanza tra i certificati o documenti veterinari o altri documenti previsti dalla legislazione veterinaria e la partita di animali o prodotti nonché della presenza e della concordanza dei marchi o timbri che su di essa devono figurare.

Si applica a tutte le partite che sono state sottoposte ad un controllo documentale, indipendentemente dalla destinazione doganale della partita stessa.

I responsabili della esecuzione della procedura sono i medici veterinari, affiancati da personale tecnico.

CAMPO DI ESCLUSIONE

Non è necessario effettuare il controllo d'identità qualora la partita sia destinata ad un trasbordo secondo le modalità previste dalla Decisione [2000/25/CE](#) ed il primo PIF d'ingresso effettui esclusivamente un controllo documentale poiché la spedizione permane all'interno del PIF aeroportuale o portuale per un periodo inferiore a quello stabilito all'articolo 2 della stessa Decisione. Sono peraltro previste esenzioni o percentuali ridotte di controllo d'identità per partite originarie di Paesi che hanno stabilito con la Comunità accordi di equivalenza (Nuova Zelanda e Canada).

PROCEDURA

Il controllo d'identità deve essere effettuato nei centri d'ispezione dedicati ad eccezione del controllo dei sigilli.

Esso ha la finalità di accertare la conformità dei prodotti o degli animali ai dati che figurano nei relativi certificati o documenti di accompagnamento.

1) Nel caso di **partite di prodotti di o.a.** il controllo d'identità comprende:

- a) il controllo della presenza e della conformità delle stampigliature, dei marchi ufficiali o dei marchi di salubrità che identificano il Paese e lo stabilimento d'origine con quelli riportati sul certificato o sul documento;
- b) per i prodotti imballati o confezionati, oltre a quanto previsto alla lettera a), il controllo della etichettatura specifica prevista dalla legislazione veterinaria.
- c) la verifica dell'integrità dei sigilli apposti dal veterinario ufficiale o altra autorità competente su **container** di p.o.a. nel caso in cui l'apposizione sia richiesta dalla normativa comunitaria e della corrispondenza delle menzioni riportate con quelle figuranti sul documento o sul certificato di accompagnamento.

La verifica è limitata al solo controllo dei sigilli qualora previsto dalla normativa comunitaria; è diritto del veterinario ufficiale procedere, comunque, all'apertura del container per approfondire il controllo d'identità in caso di dubbio o sospetto. Il controllo del sigillo non può essere verificato sulla base di liste di sbarco dei terminal o altri documenti, ma è necessario un intervento diretto per verificare non solo il numero ma anche l'integrità del sigillo.

In relazione alla verifica dei sigilli, vedi anche le indicazioni fornite dalla Commissione ha fornito alcune indicazioni procedurali con nota 430619 del 14/12/2007: l'uso di sigilli su container di partite inviate nell'Unione Europea, ove non specificamente previsto, non è obbligatorio, ma qualora il sigillo sia applicato e venga menzionato ed identificato nei certificati sanitari che scortano la partita, la verifica del numero del sigillo è da considerarsi parte del controllo d'identità e una non conformità rilevata può essere considerata ragione di non ammissione.

E' importante verificare sia la concordanza qualitativa (natura della spedizione, stato fisico ...) che quantitativa della spedizione rispetto a quanto riportato nella documentazione di scorta e non limitare il controllo alle porzioni di partita facilmente accessibili; è periodicamente consigliabile richiedere lo scarico parziale o totale del container.

2) Nel caso di **partite di animali vivi** il controllo d'identità viene effettuato:

- a) Per ciascun animale della partita tranne se la partita è composta di un numero considerevole di capi, caso in cui il controllo d'identità può essere effettuato sul 10 % degli animali e comunque su non meno di 10 animali rappresentativi dell'intera partita; il numero di controlli deve essere aumentato in caso di controlli non soddisfacenti;
- b) Tramite la verifica della stampigliatura di un numero rappresentativo di imballaggi e/o contenitori per gli animali non soggetti ad identificazione individuale in forza della normativa comunitaria, cioè pollame, uccelli, animali di acquacoltura, compresi tutti i pesci vivi, roditori, lagomorfi, api ed altri insetti, rettili e anfibi, altri invertebrati, taluni animali da giardino zoologico e da circo, compresi biungulati ed equidi, considerati pericolosi, animali da pelliccia;
- c) Tramite la verifica di marche auricolari, tatuaggi e microchip.

Il controllo d'identità comprende anche l'esame visivo degli animali diretto a verificarne la **specie**.

ESITO DEL CONTROLLO D'IDENTITÀ

Il controllo d'identità può rappresentare il controllo finale che determina il rilascio di DVCE qualora:

- a) La partita di prodotti di o.a. sia soggetta a riduzione di controllo materiale, come previsto da decisione 94/360/CE;
- b) La partita di prodotti di o.a. sia oggetto di transito o sia destinata a deposito o magazzino doganale;
- c) La partita di prodotti di o.a. sia oggetto di provvedimento di non ammissione o per controllo documentale sfavorevole o per controlli d'identità sfavorevole.

Qualora sia rilevata una discordanza fra il quantitativo presentato e la documentazione di scorta, l'esito del controllo è da considerarsi sempre sfavorevole qualora la quantità sia superiore a quella certificata; in caso di quantità inferiori, deve essere valutata caso per caso la giustificazione scritta fornita dall'interessato al carico, dal vettore o dallo speditore .

Se il controllo d'identità risulta sfavorevole la partita non può essere ammessa; l'incaricato deve quindi compilare il DVCE e seguire la procedura di non ammissione descritta nella sezione relativa ai provvedimenti.

BASE NORMATIVA

[Decisione della Commissione 94/360/CE](#)

[Decisione della Commissione 2000/25/CE](#)

[Decisione della Commissione 97/794/CE](#)

[Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 80](#)

[Decisione della Commissione 2001/812/CE](#)

[Decreto Legislativo n. 93 del 3 marzo 1993](#)

[Decisione della Commissione n. 2007/275/CE](#)

[Regolamento \(CE\) n. 136/2004](#)

[Regolamento \(CE\) N. 282/2004](#)

4.4.4 CONTROLLO MATERIALE O FISICO

DEFINIZIONI E CAMPO D'APPLICAZIONE

- 1) Il **controllo fisico** deve essere effettuato su tutte le **partite di animali vivi** ed è il controllo dell'animale stesso, con possibilità di prelevare campioni, effettuare esami di laboratorio nonché eventualmente controlli complementari in fase di quarantena; gli animali devono inoltre essere sottoposti ad una verifica di idoneità al viaggio e devono essere controllati i requisiti previsti per il benessere degli animali nei trasporti.
- 2) Il **controllo materiale**, da effettuarsi sulle **partite di prodotti di o.a.**, è il controllo del prodotto stesso che comprende, eventualmente, verifiche dell'imballaggio e della temperatura nonché prelievi di campioni e prove di laboratorio.
- 3) Il controllo fisico/materiale deve essere effettuato nelle strutture autorizzate dei centri d'ispezione; ne sono responsabili i medici veterinari.

CAMPO DI ESCLUSIONE

- a) Il controllo materiale non deve essere eseguito qualora la partita sia assoggettata al regime di riduzione di frequenza di controllo, in caso di transito, in caso di inoltro in magazzino, punto o deposito doganale o franco con le modalità indicate nelle procedure specifiche e qualora i controlli precedenti abbiano già determinato l'emissione di un provvedimento di non ammissione. Sono escluse dalle modalità fissate in questa procedura le partite di prodotti elencate all'articolo 16 del Decreto Legislativo 80/2000 ed i prodotti trasportati dai passeggeri nei bagagli per il loro consumo personale.

E' comunque sempre prevista la possibilità di attuare tutti i controlli necessari in caso di sospetto.

- b) Il controllo fisico non è richiesto qualora la partita di animali vivi non venga scaricata dall'aeromobile ma prosegua verso il PIF autorizzato di altro Stato Membro o verso un Paese Terzo. In caso di accordi bilaterali con altri Stati Membri, può essere autorizzato l'inoltro della partita verso il PIF di ingresso nello Stato Membro di destinazione che si incarica di eseguire i controlli fisici sugli animali; allo stato attuale, l'Italia non ha concluso alcun accordo in tale senso.
- c) Il controllo fisico non si applica ai pet al seguito di passeggeri disciplinati dal Regolamento (CE) 998/2003, con l'eccezione dei volatili a seguito dei proprietari

PROCEDURA

CONTROLLO FISICO SU PARTITE DI ANIMALI VIVI

Il controllo fisico consta di due parti:

- 1) **il controllo clinico** con l'eventuale prelievo di campioni;
- 2) **la verifica di idoneità alla prosecuzione del viaggio** ed il rispetto della normativa inerente il benessere degli animali nei trasporti.

E' necessario che tutti gli animali biungulati e gli equidi vivi vengano scaricati al PIF in presenza del veterinario.

Maggiori dettagli relativi al controllo clinico ed alle modalità generali di prelievo di campioni sono reperibili in [ALLEGATO I](#)

Deve inoltre essere valutata l'idoneità dell'animale a proseguire il viaggio. Tale valutazione deve tener conto della durata del viaggio già compiuto, comprese le disposizioni adottate in materia di alimentazione, abbeveraggio e sosta. Deve tenere inoltre in considerazione la durata del viaggio che resta da compiere, comprese le disposizioni in materia di alimentazione, abbeveraggio e sosta per tale parte del viaggio.

I mezzi di trasporto degli animali debbono essere ispezionati per accertare che siano conformi alle relative disposizioni.

CONTROLLO MATERIALE SU PARTITE DI PRODOTTI DI O.A.

1. L'obiettivo del controllo materiale dei prodotti di origine animale è di garantire che i prodotti siano sempre conformi alla destinazione citata sul certificato o sul documento veterinario: è necessario pertanto verificare che sia garantita l'origine certificata dal paese terzo e che il trasporto successivo non abbia alterato le condizioni garantite alla partenza
2. La procedura dettagliata di controllo materiale è disponibile in [ALLEGATO I](#).

ESITO DEL CONTROLLO

- 1) In caso di **esito favorevole** del controllo, qualora **non si siano effettuati controlli analitici**, e la partita sia destinata alla immissione in libera pratica, viene rilasciato, tramite il sistema TRACES, il DVCE attestante i controlli effettuati e la partita viene rilasciata per la destinazione richiesta. Gli adempimenti supplementari previsti per procedure quali il transito, l'ammissione temporanea, la canalizzazione, la destinazione in strutture di quarantena, l'introduzione della partita sotto sorveglianza doganale e la reimportazione, sono trattate in capitoli separati.
- 2) Qualora il **controllo fisico o materiale abbiano dato esito favorevole**, ma si sia proceduto al **prelievo di campioni casuali**, senza che si sospettino rischi per la salute pubblica e degli animali, la partita esaminata può essere immessa in libera pratica prima che siano noti i risultati di laboratorio. In ogni caso occorre annotare tutti i dati sul DVCE che accompagna la partita e informare l'autorità competente del luogo di destinazione.

In particolare, nel caso di **animali vivi**, la partita viene trattenuta presso il posto d'ispezione frontaliero in attesa dei risultati degli esami di laboratorio solamente in caso di sospetto o in applicazione di misure di salvaguardia stabilite dalla norma comunitaria nazionale.

- 3) In caso di controllo fisico o materiale sfavorevole, la partita non può essere ammessa nel territorio comunitaria e si applica la procedura di non ammissione.

Seppure considerati parte integrante dei controlli fisici e materiali, i controlli analitici, per la complessità e rilevanza della materia, verranno trattati come capitolo a sé stante.

[Decisione della Commissione 94/360/CE](#)

[Decisione della Commissione 97/794/CE](#)

[Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 80](#)

[Decreto Legislativo n. 93 del 3 marzo 1993](#)

[Regolamento \(CE\) n. 136/2004](#)

[Regolamento \(CE\) N. 282/2004](#)

4.4.5 CONTROLLO ANALITICO

DEFINIZIONI E CAMPO D'APPLICAZIONE


Il controllo analitico è la verifica tramite esami di laboratorio della rispondenza della partita ai requisiti richiesti dalla normativa in vigore. Esso include le modalità di prelievo dei campioni il loro confezionamento e trasferimento al laboratorio e la gestione dei risultati. Deve essere eseguito dal Veterinario Ufficiale assistito dal personale tecnico all'interno dei Centri d'Ispezione del PIF.

Il controllo analitico viene effettuato:

- a. In applicazione di [misure di salvaguardia o di controllo rafforzato](#) sulle partite in importazione disposte dalla norma comunitaria o nazionale;
- b. Nell'ambito dei controlli obbligatori su partite oggetto di allerta o notifica comunitaria;
- c. In conseguenza di sospetta irregolarità della partita;
- d. Nell'ambito di piani di monitoraggio programmato dall'Ufficio redatto in base alle indicazioni annualmente predisposte dal Ministero della Salute.([ALLEGATO M](#) per gli alimenti ed [ALLEGATO N](#) per l'alimentazione degli animali).

Il controllo analitico può essere eseguito trattenendo la partita sino all'ottenimento dei risultati eseguiti (punti a, b e c) o essere rilasciata senza che siano noti gli esiti (punto d). Le partite di prodotti immagazzinate in attesa degli esiti devono essere conservate presso l'area del PIF o in impianti di magazzino in prossimità del PIF nella stessa zona doganale, chiaramente identificati e posti sotto la responsabilità del veterinario ufficiale.

Nel caso si proceda al controllo in applicazione di misure rafforzate di controllo stabilite dalla norma comunitaria o derivanti da allerta o notifiche, i costi dei controlli sono a carico dell'esportatore, importatore o suo mandatario.



PROCEDURA

1. I controlli analitici devono essere eseguiti tenendo conto delle numerose norme specifiche che disciplinano le modalità di prelievo, riguardanti il numero di unità campionarie, il peso del campione globale ([ALLEGATO L](#)). Viene elaborato annualmente dall'Ufficio VIII un piano nazionale di monitoraggio per i controlli di laboratorio sulle partite di alimenti di o.a. in importazione ([ALLEGATO M](#)); l'aliquota minima di controllo analitico è fissata al 3%, valore nel quale risultano comprese anche le determinazioni analitiche effettuate nell'ambito dell'applicazione dell'articolo 22 del Decreto Legislativo 25/02/2000 n. 80 (controlli rafforzati); nel piano sono fornite indicazioni riguardo i controlli indirizzati che tengono conto dei risultati delle analisi degli anni precedenti, delle informazioni fornite dal sistema RASFF e delle raccomandazioni legate alla matrice dei prodotti in importazione. I controlli da effettuarsi sui prodotti destinati all'alimentazione animale dovranno tener conto delle indicazioni fornite con il PNAA 2009-2011([ALLEGATO N](#))
2. Il prelievo deve essere eseguito attenendosi alle buone pratiche igieniche per evitare qualsiasi contaminazione accidentale e garantire la rappresentatività del campione.
3. Per garantire il diritto degli operatori del settore alimentare e mangimistico ad ottenere una controanalisi su merci importate dai Paesi terzi, è necessario suddividere il campione in 4 aliquote, una delle quali deve essere consegnata all'interessato al carico.
4. Di ogni prelievo deve essere redatto in triplice copia un verbale di prelievo il cui contenuto deve essere conforme al [modello generale allegato](#) per le matrici diverse dai mangimi, mentre per i prodotti destinati alla alimentazione animale deve invece conformarsi al [modello allegato al PNAA 2009-2011](#) ; una copia del verbale deve essere consegnata all'interessato al carico, l'originale deve scortare i campioni sino al laboratorio di destinazione, la terza copia deve essere tenuta agli atti d'ufficio, allegata al DVCE o al DCE ed alla rimanente documentazione relativa alla partita. E' previsto un modello specifico di verbale di prelievo per la ricerca di proteine animali in alimenti destinati agli animali da reddito.

5. Il confezionamento del campione deve essere effettuato con materiale idoneo; ogni aliquota deve essere sigillata ed identificata tramite etichettatura.
6. Il veterinario individua gli [IZS](#) accreditati per le determinazioni analitiche richieste secondo le indicazioni del piano di monitoraggio 2010
- 7.
8. Il trasporto del campione al laboratorio deve avvenire nel più breve tempo possibile in adeguate condizioni di temperatura.

Nell' [ALLEGATO L](#) sono fornite una sintesi delle definizioni di interesse ed uno schema operativo inerenti questa procedura.

L'effettuazione del controllo analitico deve essere indicata sul DVCE, nel quale deve essere specificato

- Se il prelievo è casuale o su sospetto
- Se la partita è messa in circolazione in attesa dei risultati o, se sono già disponibili gli esiti, se il risultato è soddisfacente o insoddisfacente.

ESITO DEL CONTROLLO, COMUNICAZIONE E GESTIONE DEI RISULTATI

I P.I.F. provvedono all'inserimento dei dati relativi all'effettuazione di controlli analitici nella rete informatizzata TRACES. Particolare cura ed attenzione devono essere poste nella registrazione in tale sistema degli esiti degli esami di laboratorio effettuati, tenuto anche conto che l'elaborazione dei dati effettuata dai competenti Uffici centrali utilizza dal 2010 esclusivamente tale supporto per raccogliere le informazioni relative a tale attività.

L'esito del controllo deve sempre essere comunicato all'interessato al carico ed alla UVL di destino.

Le procedure da utilizzare sono però diverse a seconda del tipo di controllo eseguito e del risultato ottenuto.

ANALISI EFFETTUATA CON FERMO DELLA PARTITA

Se l'esito analitico è favorevole, deve essere rilasciato il DVCE, eventualmente allegando copia del referto analitico. Qualora il controllo sia effettuato nell'ambito di controlli rafforzati derivanti da una notifica o allerta, deve essere comunicato agli altri PIF italiani; è utile tenere una registrazione dei riscontri analitici eseguiti su partite oggetto di controlli rafforzati, utilizzando [un file](#) come quello predisposto quale esempio dalla Commissione ; quando viene eseguito il decimo controllo, la comunicazione deve essere inviata anche all'Ufficio Allerta (Ufficio VIII DGSAN) tramite il [modello di Follow up](#) predisposto dalla Commissione.

Se l'esito analitico è sfavorevole, deve essere emesso un provvedimento di non ammissione, fornendo nel contempo all'interessato al carico informazioni relative alla procedura di ricorso avverso il provvedimento.

Il riscontro di sostanze proibite o non autorizzate pari o al di sopra dei limiti minimi di rendimento richiesti o di contaminanti diversi dai medicinali veterinari, trasforma la partita in materiale di categoria 1 ai sensi del Regolamento (CE) n. 1774/2002; la partita deve quindi essere gestita conformemente alle indicazioni fornite da tale atto normativo o a quelle desunte dall'applicazione della [Decisione 2005/34/CE](#).

Negli altri casi di non conformità, è facoltà del veterinario decidere il provvedimento definitivo previa valutazione della pericolosità per la salute pubblica ed animale e consultazione con l'interessato al carico.

Dell'esito sfavorevole deve esser data comunicazione all'Ufficio Allerta ed agli altri PIF Italiani, tramite il [modulo di notifica](#) (respingimento PIF) predisposto dalla Commissione compilato come indicato in [allegato](#).

Nonostante l'evoluzione delle funzioni TRACES che consentono la creazione diretta di messaggi RASFF, , è opportuno nella fase attuale mantenere la pregressa procedura d'invio della comunicazione al punto di contatto nazionale.

ANALISI EFFETTUATA SU PARTITA MESSA IN CIRCOLAZIONE IN ATTESA DEI RISULTATI

In caso di esito favorevole, dopo aver completato la procedura di inserimento ed invio dei risultati analitici nel sistema TRACES, l'unico adempimento deriva dalle necessità di comunicazione del risultato all'interessato al carico ed alla UVL di destino.

Qualora invece il **risultato sia sfavorevole**, il veterinario dopo aver completato la procedura di inserimento ed invio dei risultati analitici nel sistema TRACES, deve contattare con la massima urgenza la UVL di destino ed il nodo regionale coinvolto informandoli dell'accaduto ed invitandoli ad attivarsi per rintracciare la partita ancora eventualmente sul mercato; analoga comunicazione deve essere immediatamente fatta all'importatore che è responsabile di ritirare dal commercio le merci qualora venga informato della loro pericolosità o non conformità.

Il veterinario è tenuto ad inviare con tempestività all'Ufficio Allerta e, per conoscenza, all'Ufficio VIII ed gli altri PIF il [modello di comunicazione](#) (market notification) predisposto dalla Commissione. A tale documento deve essere allegata tutta la documentazione richiesta in possesso dell'Ufficio. Anche in questo frangente, è opportuno nella fase attuale mantenere la pregressa procedura d'invio della comunicazione al punto di contatto nazionale.

COMUNICAZIONI PERIODICHE DEI DATI SUI CONTROLLI

E' prevista la comunicazione periodica all'Ufficio VIII della DGSAFV, dei seguenti dati:

- Rilevamento di sostanze proibite o non autorizzate al di sotto dei limiti minimi di rendimento richiesti a cadenza semestrale ;
- Risultati per analisi effettuate sui prodotti ittici provenienti da Indonesia come da Dec. [2006/236/CE](#), a cadenza mensile
- Risultati per analisi effettuate sui prodotti ittici provenienti da Albania come da Dec. [Decisione 2007/642](#) a cadenza mensile
- [Relazione annuale sugli IZS utilizzati per la ricerca dei residui](#) e per le analisi microbiologiche, di tossine e metaboliti (entro marzo 2010)

- Aggiornamento -se necessario- del nominativo e dei contatti del referente locale del piano entro marzo 2010

DIRITTO DI CONTROANALISI

Il Regolamento (CE) 882/2004 prevede che sia fatto salvo il diritto dell'importatore del settore alimentare e dei mangimi di ottenere una controanalisi su merci importate da paesi terzi in caso di non conformità analitiche.

E' già stata evidenziata la necessità di procedere alla suddivisione del campione in 4 aliquote, una delle quali deve essere consegnata all'interessato al carico.

Le tre rimanenti aliquote, inviate al laboratorio, sono da utilizzarsi per l'analisi di prima istanza, per la revisione d'analisi, ove richiesta, e per il contenzioso internazionale, ove necessario.

La richiesta di controanalisi deve essere avanzata per iscritto dall'interessato al carico prima che venga emesso il provvedimento definitivo sulla partita.

La ripetizione d'analisi viene effettuata dall'ISS previo versamento di un importo pari a quello stabilito da ISS

Qualora la revisione d'analisi fornisca un risultato favorevole, la partita è da considerare conforme e deve essere liberalizzata. Del risultato deve essere informato l'Ufficio Allerta tramite il modulo di [additional information](#) e analoga comunicazione deve essere inviata alla UVL di destino ed agli altri PIF italiani.

MODULISTICA PERTINENTE ([ALLEGATO O](#))


[Market notification](#)

[Border rejection](#)

[Additional information/Follow up](#)

ALBERO DECISIONALE: CONTROLLI SU PARTITE P.O.A.

ALBERO DECISIONALE CONTROLLI SU PARTITE P.O.A. COMPRESSE IN DEC 2007/275/CE



5 PROVVEDIMENTI

Può essere utile verificare la completezza dei controlli effettuati utilizzando una check list analoga a quella già utilizzata da alcuni P.I.F. consultabile in [allegato O](#)

Dopo l'esecuzione dei controlli veterinari, deve essere compilata la seconda parte del DVCE che attesta i risultati delle verifiche effettuate e vincola la partita ad una destinazione fra quelle sotto elencate:

1. Immissione in libera pratica nel mercato interno
2. Trasbordo
3. Transitio
4. Reimportazione
5. Ammissione temporanea
6. Inoltro sotto controllo veterinario e doganale (canalizzazione)
7. Ammissione ad una procedura specifica di deposito presso un deposito doganale, una zona od un deposito franchi, un rifornitore di navi o direttamente ad un nave
8. Non ammissione all'importazione

5.1 PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE AL MERCATO INTERNO

DEFINIZIONI E CAMPO D'APPLICAZIONE

Qualora, a seguito dei controlli effettuati, la partita sia conforme ai requisiti stabiliti dalla norma comunitaria o, in sua assenza, dalla norma nazionale, il veterinario ufficiale emette un provvedimento di ammissione al mercato interno. Tale provvedimento deve essere utilizzato anche per le partite che sono conformi, ma per motivi finanziari non sono state sdoganate immediatamente presso il PIF e sono state immagazzinate sotto controllo doganale in un deposito doganale o saranno sdoganate in seguito e/o presso un altro luogo di destinazione geograficamente distinto.

PROCEDURA

Il veterinario ufficiale rilascia il DVCE tramite il sistema TRACES ;

- l'originale del documento scortato da una copia autenticata dei certificati sanitari di scorta della partita segue la partita fino alla destinazione riportata sul documento, una volta effettuato lo sdoganamento;

- una copia del DVCE viene conservata dal PIF insieme ai certificati sanitari o dei documenti di scorta originali per un periodo minimo di tre anni;

- una seconda copia viene consegnata all'interessato al carico

Per le partite di prodotti di o.a. di cui è stata approvata l'immissione in libera pratica nel mercato interno, è necessario indicare l'uso a cui le partite sono destinate (consumo umano, alimentazione animale, uso farmaceutico, uso tecnico od altri usi).

Per le partite di animali vivi , è sufficiente indicare la loro idoneità al mercato interno tranne quando le partite debbano essere inoltrate a destinazioni controllate: mattatoi, centri di quarantena (come indicato nel [Regolamento \(CE\) N. 318/2007](#) per gli uccelli diversi dal pollame), organismi riconosciuti ai sensi della Direttiva 92/65/CE. In tale caso è necessario verificare che la sede indicata sia autorizzata.

E' comunque opportuno verificare che le strutture di destinazione delle partite di animali vivi importate con finalità commerciali, siano sottoposte a vigilanza da parte dei servizi veterinari delle ASL competenti.

PROCEDURA DI FRAZIONAMENTO DELLE PARTITE

Qualora, come previsto al comma 3, articolo 5 del Decreto Legislativo 25 febbraio 2000 N. 80, sia necessario procedere al frazionamento di una partita di prodotti di o.a., è opportuno attenersi alla seguente procedura:

- Un DVCE "madre" relativo alla partita nella sua totalità viene rilasciato senza inserimento nel sistema TRACES, ed è quindi privo di un numero TRACES.
- Vengono invece inserite in TRACES le partite "figlie" individuate sulla base del frazionamento richiesto dall'interessato al carico.
- L'originale del certificato sanitario estero viene tenuto agli atti d'ufficio allegato al DVCE "madre"; copie conformi di tale certificato vengono allegate a ciascun DVCE rilasciato a seguito del frazionamento ("figlie"), con l'indicazione dell'esatto quantitativo per ciascuna frazione di partita.
- Al DVCE "madre" vengono allegate DVCE relativi alle sottopartite "figlie" generate dall'operazione di frazionamento.

BASE NORMATIVA

[Decreto Legislativo n. 93 del 3 marzo 1993](#)

[Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 80](#)

[Regolamento \(CE\) n. 136/2004](#)

[Regolamento \(CE\) N. 282/2004](#)

5.2 PROVVEDIMENTO DI TRASBORDO

DEFINIZIONI E CAMPO D'APPLICAZIONE

Qualora una partita giunga per via aerea o marittima in un PIF della Comunità, ma non sia destinata ad essere importata presso questo posto di ispezione frontaliero, ma debba proseguire il viaggio su un'altra nave o su un secondo aeromobile per essere:

- a) Importata nel Territorio dell'Unione Europea attraverso un secondo PIF della Comunità autorizzato ad eseguire i controlli previsti per la tipologia di partita presentata

Oppure

- b) Inviata in un Paese Terzo tramite mezzo marittimo o aereo rimanendo all'interno della zona doganale dello stesso porto o aeroporto e l'interessato al carico abbia dichiarato tale intento richiedendo nella prima parte del DVCE l'autorizzazione al trasbordo, si applica la procedura sotto descritta nel primo PIF di ingresso

PROCEDURA

- 1) Se la partita è trasbordata da un aereo a un altro o da una nave ad un'altra all'interno della zona doganale dello stesso porto o aeroporto, o direttamente o previo scarico sulla banchina o sul terminale per un tempo **inferiore alle 12 ore** per un PIF aeroportuale ed ai **7 giorni** per un PIF portuale, l'interessato al carico deve informarne il veterinario ufficiale del posto d'ispezione frontaliero che per ragioni di pericolo per la salute umana e degli animali, può effettuare un controllo documentale dei prodotti basandosi sul certificato o sul documento veterinario d'origine o su qualsiasi altro documento originale che accompagna la partita in questione o su copia autenticata degli stessi. Se il trasbordo viene effettuato con le modalità sopra riportate, ma riguarda **merci non conformi destinate a Paese Terzo**, è possibile derogare all'obbligo di provenienza della partite da Paesi Terzi non soggetti a divieto d'introduzione nel territorio della Comunità.

Per trasbordi inferiori ai 7 giorni nel caso di PIF portuali o di 12 ore nel caso di PIF aeroportuali, non è necessario il rilascio di DVCE, ma è comunque necessario che il PIF sia informato dall'interessato al carico. Si suggerisce, in [allegato O](#), un facsimile di [notifica di trasbordo](#) da utilizzarsi

- 2) Se la partita viene immagazzinata, per un periodo compreso fra le **12 e le 48 ore** per un PIF aeroportuale e fra i **7 ed i 20 giorni** per un PIF portuale con oneri a carico dell'interessato al carico o del suo rappresentante, sotto la vigilanza del posto d'ispezione frontaliero nella zona doganale del porto o dell'aeroporto in attesa dell'inoltro a destinazione, per via marittima o aerea:
 - i) Deve essere effettuato il solo controllo documentale; il controllo d'identità e materiale debbono essere eseguiti in caso di rischio per la salute umana o degli animali ;

- ii) Nel caso di trasbordo verso un Paese Terzo, non vengono trattenuti i certificati sanitari originali che devono scortare la partita verso il Paese di destinazione e vengono rimosse le redevances previste;
- iii) Nel caso di trasbordo verso altro PIF comunitario, vengono invece trattenuti i certificati sanitari originali e viene rilasciata copia autenticata, ma le redevances devono essere rimosse nel PIF che effettua i controlli finali ed è responsabile del provvedimento definitivo; qualora invece il controllo documentale dia esito sfavorevole ed il primo PIF di ingresso emetta un provvedimento di non ammissione, cioè un provvedimento finale, le redevances devono essere rimosse.

Nel caso di trasbordo per i periodi sopra indicati di **merci non conformi destinate a Paese Terzo**, devono essere eseguiti i controlli necessari per verificare che i prodotti provengano da un Paese Terzo i cui prodotti non sono soggetti a divieto d'introduzione nel territorio dell'Unione.

Per **trasbordi** che comportano l'immagazzinamento della partita per periodi **superiori alle 12 ore per PIF aeroportuali o a 7 giorni per PIF portuali, deve essere rilasciato DVCE**

- 3) Se la partita rimane nell'area doganale per un periodo **superiore alle 48 ore** per PIF aeroportuali o ai **20 giorni** per PIF portuale, devono essere effettuati nel primo PIF tutti i controlli previsti.

BASE NORMATIVA

[Decisione della Commissione 2000/25/CE](#)

[Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 80](#)

[Regolamento \(CE\) n. 136/2004](#)

[Regolamento \(CE\) N. 282/2004](#)

MODULISTICA PERTINENTE (ALLEGATO O)

[NOTIFICA DI TRASBORDO](#)

5.3 PROVVEDIMENTO DI TRANSITO

PARTITE DI PRODOTTI DI O.A.

DEFINIZIONI E CAMPO D'APPLICAZIONE

Per i prodotti di o.a., anche se non conformi alla normativa comunitaria, il transito di partite provenienti da Paese Terzo e destinate ad altro Paese Terzo viene consentito dal primo PIF di ingresso anche per conto di tutti gli altri Stati membri che saranno attraversati, a condizione che:

- a) le partite provengano da un Paese terzo i cui prodotti non sono soggetti a divieto d'introduzione nel territorio dell'Unione e siano destinati ad un altro Paese terzo;
- b) il transito sia stato preventivamente autorizzato dal primo PIF di ingresso;

c) l'interessato al carico abbia preventivamente dichiarato per iscritto al veterinario ufficiale che autorizza il transito, di riprendere possesso della partita ai fini dell'applicazione di rispedizione o distruzione.

CAMPO DI ESCLUSIONE

È consentito derogare alla condizione riportata nel precedente punto a) qualora una partita non sia scaricata o sia trasbordata conformemente per un periodo inferiore alle 12 ore nel caso di PIF aeroportuale o di 7 giorni nel caso di PIF portuale all'interno della zona doganale dello stesso porto o aeroporto, al fine di essere rispedita verso un Paese Terzo, senza alcun'altra sosta nel territorio della Comunità. In tal caso il controllo si limita ad una verifica dei manifesti di carico.

PROCEDURA

La partita deve essere sottoposta al controllo documentale e al controllo d'identità.

- 1) Sulla partita presentata in regime di transito al posto d'ispezione frontaliere deve essere effettuato il controllo documentale al fine di verificare che la partita sia accompagnata dai certificati o documenti stabiliti in sede comunitaria per le specifiche tipologie di merci dalle decisioni sotto elencate
 - [Dec. 2004/372/CE](#) che modifica la decisione 79/542/CEE, per carni fresche di bovini, suini, equini ed ovi-caprini
 - [Dec. 2008/592/CE](#) che modifica la decisione 2000/572/CE per preparazioni di carni
 - [Dec. 2007/777/CE](#) come modificata per prodotti a base di carne
 - Regolamento (CE)N. [119/2009](#) che dal primo giugno 2009 sostituisce la [Decisione 2000/585/CE](#) per carni di coniglio, selvaggina in libertà e allevata
 - [Dec. 2004/414/CE](#) che modifica la Decisione 2003/779/CE involucri di origine animale
 - [Dec. 2004/438/CE](#) latte e prodotti derivati
 - [Reg. \(CE\) N. 798/2008](#) carni di pollame, ratiti e selvaggina da penna selvatica, uova e ovo prodotti
 - [Reg. \(CE\) N. 1251/2008](#) per animali d'acquacoltura vivi, di uova di pesce e di pesci non eviscerati
 - [Reg. \(CE\) N. 1774/2002](#) per prodotti NHC

Per i prodotti per i quali non è prevista una certificazione specifica, è sufficiente un generico certificato di salubrità.

- 2) Dopo l'effettuazione del controllo d'identità il veterinario autorizza il transito dopo aver verificato che la partita sia inviata sotto sorveglianza doganale secondo la procedura T1.
- 3) Il veterinario ufficiale compila il DVCE indicando il posto d'ispezione frontaliere attraverso il quale la partita stessa uscirà dalla Comunità europea compilando la casella 31 del DVCE;
- 4) Gli originali dei certificati sanitari non vengono trattenuti dal PIF, ma scortano la merce ; il PIF trattiene copie degli stessi certificati;
- 5) La partita deve essere trasportata, senza rottura o frazionamento del carico dopo aver lasciato il posto d'ispezione frontaliere di introduzione, in veicoli o contenitori sigillati dal personale del citato posto

d'ispezione e senza manipolazione durante il trasporto; i sigilli devono essere indicati sul DVCE nella casella 38.

- 6) La partita deve uscire dal territorio della Comunità attraverso il PIF di uscita indicato entro 30 giorni dalla partenza.
- 7) L'uscita dal territorio della Comunità deve essere certificata dal PIF di uscita che verifica che la partita ricevuta è conforme a quella spedita dal PIF di ingresso; lo stesso PIF di uscita è tenuto a compilare la casella 41 del DVCE.
- 8) Qualora il PIF di ingresso non venga informato dell'uscita dei prodotti dalla Comunità europea entro il termine previsto ne informa la competente autorità doganale che procede ad ogni indagine per determinare la reale destinazione dei prodotti.

PARTITE DI ANIMALI VIVI

Il transito di partite di animali vivi segue procedure diverse a seconda che la partita attraversi il territorio comunitario o permanga all'interno del perimetro di un aeroporto.

1) Il transito **sul territorio nazionale** degli animali in provenienza da un Paese terzo con destinazione ad un altro Paese terzo è **autorizzato dal Ministero della Salute** a condizione che:

a) il trasporto sia stato preventivamente autorizzato dal veterinario ufficiale del posto d'ispezione frontaliero presso il quale gli animali devono subire i controlli previsti;

b) l'interessato fornisca la prova che il primo Paese terzo cui sono avviati gli animali all'uscita dal territorio nazionale si impegna a non respingere in alcun caso gli animali di cui autorizza l'importazione o il transito;

c) qualora il trasporto debba transitare nel territorio di un altro o di altri Stati membri l'autorità competente di tali Stati abbia autorizzato il transito stesso;

d) l'interessato si impegni a rispettare i requisiti previsti in materia di protezione degli animali durante il trasporto;

e) il trasporto sia effettuato in regime di transito comunitario previsto;

f) le sole manipolazioni autorizzate nel corso del trasporto in transito sono quelle effettuate rispettivamente al punto di entrata nel territorio comunitario o di uscita da esso, o le operazioni per garantire il benessere degli animali.

- Il transito di equidi, di pollame e di animali d'acquacoltura rappresentano un'eccezione a tale regola, risultando disciplinati a livello comunitario dal [Decisione 2008/907/CE](#) per gli equidi, dal [Regolamento \(CE\) N.798/2008](#) per il pollame e dal [Reg. \(CE\) N. 1251/2008](#) per gli animali d'acquacoltura.

2) L'**autorizzazione** al transito viene rilasciata **dal veterinario del PIF** se gli animali non sono destinati ad attraversare il territorio della Comunità, ma raggiungeranno il Paese terzo di destinazione **senza uscire dal perimetro dell'aeroporto di arrivo**.

3) Il veterinario del posto d'ispezione frontaliero consente il transito a condizione che i controlli documentali, d'identità e fisici abbiano dato risultati favorevoli e che gli animali rispondano ai requisiti fissati dalla autorizzazione ministeriale e alle garanzie e condizioni sanitarie stabilite dalla Comunità;

4) Il veterinario è tenuto a verificare il ruolino di marcia ove richiesto.

5) Il veterinario rilascia il DVCE e trattiene copia dei certificati sanitari di scorta, mentre **l'originale segue la partita;**

6) Deve essere completata la casella 34 del DVCE dove viene individuato il PIF di uscita

7) Il PIF dà immediata comunicazione del transito autorizzato alle autorità competenti dello Stato Membro o degli Stati Membri di transito e al posto frontaliere di uscita dal territorio comunitario o nel caso che il transito avvenga sul solo territorio nazionale, al posto di ispezione frontaliere di uscita dal territorio nazionale.

8) L'uscita dal territorio della Comunità deve essere certificata dal PIF di uscita che verifica che la partita ricevuta è conforme a quella spedita dal PIF di ingresso; lo stesso PIF di uscita è tenuto a compilare la parte 3 del DVCE.

9) Qualora il PIF non riceva comunicazione di uscita dal territorio della Comunità ne informa la competente autorità doganale che procede ad ogni indagine per determinare la reale destinazione degli animali.

SANZIONI

Chiunque effettua il transito sul territorio nazionale degli animali o prodotti provenienti da Paese terzo con destinazione ad altro Paese terzo della Comunità, senza richiedere l'autorizzazione o in violazione delle prescrizioni autorizzative, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 5.165 ad Euro 30.987.

BASE NORMATIVA

[Decreto Legislativo n. 93 del 3 marzo 1993](#)

[Regolamento \(CE\) n. 136/2004](#)

[Regolamento \(CE\) N. 282/2004](#)

[Decisione della Commissione 2000/25/CE](#)

[Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 80](#)

[Decisione della Commissione 2000/208/CE](#)

[Dec. 2004/372/CE](#)

[Dec. 2008/592/CE](#)

[Dec. 2007/777/CE](#)

[Decisione 2000/585/CE](#)

[Dec. 2004/414/CE](#)

[Dec. 2004/438/CE](#)

[Decisione 2008/907/CE](#)

[Reg. \(CE\) N. 798/2008](#)

[Reg. \(CE\) N. 1251/2008](#)

[Reg. \(CE\) N. 1774/2002](#)

[Reg. \(CE\) N.119/2009](#)

[NOTA MINISTERO SALUTE 600.3/SA.11/4882 del 27/07/2001](#)

5.4 PROVVEDIMENTO DI REIMPORTAZIONE

DEFINIZIONI E CAMPO D'APPLICAZIONE

Nel caso di **animali vivi** il provvedimento di reintroduzione riguarda esclusivamente i cavalli registrati esportati temporaneamente dal territorio della Comunità per manifestazioni sportive, o culturali, corse o competizioni ed è disciplinata dalla [Decisione della Commissione 1993/195/CE](#), e dalla [Decisione della Commissione 2004/211/CE](#) che stabilisce l'elenco dei Paesi Terzi da cui sono autorizzate le importazioni; è consentita solo da Paesi elencati nell'allegato I, colonna 7, della Decisione della Commissione 2004/211/CE. Si vedano in proposito le [linee guida per l'importazione di equidi](#).

Nel caso di partite di **prodotti di o.a.**, la reimportazione riguarda partite di origine comunitaria che non sono state ammesse in un Paese Terzo e che sono rispedite allo stabilimento d'origine nell'Unione Europea.

PROCEDURA

1. Nel caso di [equidi registrati](#), devono essere eseguiti i controlli documentali, d'identità e clinici.
2. Nel caso di [partite di prodotti o.a.](#), devono essere eseguiti il controllo documentale e d'identità e, in caso di sospetto, il controllo materiale.
 - 2.1. Il controllo documentale viene effettuato per verificare che i prodotti siano accompagnati:
 - 2.1.1. dall'originale del certificato con il quale i prodotti sono stati esportati verso il Paese terzo o da una sua copia autenticata dall'autorità di detto Paese, integrato con:
 - i motivi del respingimento,
 - la garanzia che sono state rispettate le condizioni di magazzinaggio e di trasporto
 - la dichiarazione che i prodotti non hanno subito alcuna manipolazione;
 - nel caso di contenitori sigillati, da un attestato nel quale il trasportatore dichiara che il contenuto non è stato manipolato o scaricato;
 - 2.2. la partita deve essere inviata direttamente verso lo stabilimento d'origine dello Stato Membro che ha rilasciato il certificato e, qualora debbano essere attraversati altri Stati Membri, il trasporto deve essere precedentemente autorizzato, per conto di tutti gli Stati Membri di transito, dal veterinario ufficiale del PIF in cui la partita viene introdotta per la prima volta nel territorio della Comunità.

2.3. I prodotti oggetto di reimportazione devono essere trasportati sino allo stabilimento d'origine, nel rispetto della procedura che prevede la sorveglianza dal PIF sino allo stabilimento di destinazione (articolo 8 del Decreto legislativo 25 febbraio 2000 n. 80) in vincolo sanitario ed in particolare:

- I mezzi di trasporto devono essere a chiusura ermetica, contrassegnati e sigillati dal personale del PIF d'ingresso in modo che i sigilli vengano rotti all'atto di qualsiasi apertura del contenitore;

- il veterinario ufficiale deve informare il servizio veterinario competente sullo stabilimento di destinazione della spedizione, dell'origine del prodotto e del luogo di sua destinazione;

- nello stabilimento di destinazione i prodotti devono essere sottoposti al trattamento stabilito dalla specifica normativa comunitaria;

- il servizio veterinario competente sullo stabilimento di destinazione deve notificare al veterinario del posto d'ispezione frontaliere d'introduzione l'arrivo a destinazione dei prodotti entro un termine di quindici giorni.

2.5. Non è possibile opporsi alla reintroduzione di una partita di prodotti di origine comunitaria respinta da un Paese terzo se, oltre ad essere rispettate le condizioni fissate al punto 5, l'autorità competente che ha rilasciato l'originale del certificato con il quale i prodotti sono stati esportati verso il Paese terzo ha dichiarato di riaccettarla.

SANZIONI

Chiunque viola le prescrizioni imposte dal vincolo sanitario cui sono sottoposti i prodotti per i quali la normativa comunitaria prevede la sorveglianza dal PIF d'introduzione sino allo stabilimento di destinazione, è punito con la sanzione amministrativa da Euro 7.747 ad Euro 46.481

BASE NORMATIVA

[Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 80](#)

[Regolamento \(CE\) n. 136/2004](#)

[Regolamento \(CE\) N. 282/2004](#)

[Decisione della Commissione 2004/211/CE](#)

[Decisione della Commissione 1993/195/CE.](#)

5.5 PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE TEMPORANEA

DEFINIZIONI E CAMPO D'APPLICAZIONE

L'ammissione temporanea può essere autorizzata solo per **cavalli registrati**, introdotti nella Comunità per un periodo **non superiore ai 90 giorni**.

Gli equidi registrati sono quelli scortati da un documento d'identificazione (passaporto internazionale) rilasciato dall'autorità zootecnica o da altra autorità competente del Paese Terzo di origine dell'equide che tenga il libro genealogico o il registro della razza dell'equide, oppure da qualsiasi associazione od organizzazione internazionale che gestisca cavalli da competizione o da corsa.

L'ammissione temporanea degli equidi è disciplinata dalla [Decisione della Commissione 2004/211/CE](#) che stabilisce l'elenco dei Paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni e dalla [Decisione della Commissione 92/260/CE](#) che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria e di certificazione. Si vedano in proposito le [linee guida per l'importazione di equidi](#).

Con [Decreto Legislativo 31 gennaio 2007, n. 47](#), è stata abrogato l'articolo 6 del Decreto del Ministero della Sanità del 10/10/1994 che disciplinava la trasformazione di ammissioni temporanee di cavalli registrati da Paesi Terzi in importazioni definitive.

PROCEDURA

- 1) L'arrivo degli animali deve essere notificato con almeno 1 giorno di anticipo; sulla prima parte del DVCE deve essere indicata anche la data di uscita ed il PIF tramite il quale l'animale lascerà il territorio della Comunità.
- 2) Lo scarico degli equidi deve avvenire alla presenza del veterinario del PIF.
- 3) Qualora il controllo documentale (provenienza da Paese terzo o parte di Paese terzo autorizzato (colonna 6 dell'allegato 1 Decisione della Commissione 2004/211/CE, e conformità dei certificati e della documentazione di scorta [Decisione della Commissione 92/260/CE](#)), d'identità e fisico diano esito favorevole, il veterinario rilascia il DVCE tramite il sistema TRACES (casella 36. del DVCE ed indicazione dell'indirizzo di destinazione alla casella 39) e compila il punto VI del certificato sanitario di scorta dell'equide che deve sempre essere accompagnato dal passaporto per tutto il tempo di permanenza del cavallo nella Comunità.
- 4) **L'originale del certificato sanitario di scorta non deve essere trattenuto dal PIF** (Art. 6 [Dec 97/794/CE](#)) ; il PIF di ingresso deve compilare la sezione VI del certificato e tenere agli atti una copia dello stesso certificato

BASE NORMATIVA

[Decisione della Commissione 92/260/CE](#)

[Decisione della Commissione 2004/211/CE](#)

[Decreto Legislativo 31 gennaio 2007, n. 47](#)

5.6 PROCEDURA DI INOLTRO A DEPOSITI FRANCHI, DEPOSITI DOGANALI, PROVVEDITORIE DI BORDO O DIRETTAMENTE AD UN MEZZO DI TRASPORTO MARITTIMO TRANSFRONTALIERO

DEFINIZIONI E CAMPO D'APPLICAZIONE

Le partite di prodotti provenienti da un Paese terzo e destinate a una zona franca, un deposito franco o un deposito doganale, conformemente alle disposizioni del [Regolamento \(CEE\) n. 2913/1992](#), possono esservi ammesse soltanto qualora l'interessato al carico abbia dichiarato preventivamente se:

- la destinazione finale di tali prodotti sia la messa in libera pratica in uno dei territori elencati nell'allegato I o un'altra destinazione finale da precisare;
- i prodotti soddisfano o meno le condizioni previste per l'importazione.

In mancanza di una precisa indicazione della destinazione finale, il prodotto è considerato come destinato ad essere messo in libera pratica nel Territorio della Comunità.

PROCEDURA

1. PARTITE CONFORMI AI REQUISITI COMUNITARI

- 1.1. Le partite devono essere sottoposte, presso il posto d'ispezione frontaliere d'introduzione, ad un controllo documentale, d'identità e materiale, per accertare se i prodotti soddisfano o meno le condizioni d'importazione; in caso di risultati favorevoli, deve essere rilasciato DVCE con indicazioni di riferimento ai documenti doganali.
- 1.2. Le autorità doganali e veterinarie del posto d'ispezione frontaliere autorizzano l'ammissione dei prodotti a un deposito di una zona franca, a un deposito franco o a un deposito doganale.
- 1.3. **Sotto l'aspetto veterinario i prodotti sono dichiarati idonei all'ulteriore messa in libera pratica.**

2. PARTITE NON CONFORMI AI REQUISITI COMUNITARI

- 2.1. Le merci presentate per il controllo presso un PIF, dichiarate dall'interessato al carico non conformi alla normativa comunitaria e destinate ad un deposito di una zona franca, ad un deposito franco, ad un deposito doganale o ad un deposito doganale per provveditorie di bordo approvati ai sensi degli articoli 12 e 13 del [decreto legislativo 80/2000](#) o inviate direttamente da un PIF ad un mezzo di trasporto marittimo transfrontaliero, devono essere sottoposte a
 - 2.1.1. controlli documentali e d'identità ;
 - 2.1.2. il controllo materiale non è richiesto qualora dal controllo documentale risulti che i prodotti in questione non soddisfano i requisiti comunitari, salvo in caso di sospetto che esistano rischi per la salute umana e degli animali;
3. Le autorità doganali e veterinarie del posto d'ispezione frontaliere autorizzano l'ammissione a un deposito di una zona franca, a un deposito franco o a un deposito doganale, solo se sussistono i seguenti requisiti:

- 3.1. i prodotti non provengono da un Paese terzo oggetto di divieto di esportazione verso il territorio comunitario;
- 3.2. i depositi delle zone franche e i depositi franchi e doganali sono riconosciuti dal Ministero della Salute ai fini del magazzinaggio dei prodotti non conformi
- 3.3. Per taluni prodotti di origine animale, è necessario tener conto anche delle disposizioni degli atti normativi di seguito elencati che disciplinano, oltre al transito, il magazzinaggio temporaneo di taluni prodotti di o.a. :

[Dec. 2004/372/CE](#) (che modifica la decisione 79/542/CEE) per carni fresche di bovini, suini, equini ed ovi-caprini,

[Dec. 2008/592/CE](#) (che modifica la decisione 2000/572/CE) per preparazioni di carni ,

[Dec. 2007/777/CE](#) come modificata per prodotti a base di carne,

Regolamento (CE)N. [119/2009](#) che dal primo giugno 2009 ha sostituito la [Decisione 2000/585/CE](#) per carni di coniglio, selvaggina in libertà e allevata

Decisione 2003/779/CE come modificata dalla Decisione [2004/414/CE](#) per gli involucri,

Decisione [2004/438/CE](#) per latte e lattiero caseari,

[Reg. \(CE\) N. 798/2008](#) carni di pollame, ratiti e selvaggina da penna selvatica, uova e ovo prodotti

[Reg. \(CE\) N. 1251/2008](#) per animali d'acquacoltura vivi, di uova di pesce e di pesci non eviscerati

[Reg. \(CE\) N. 1774/2002](#) per prodotti NHC

Nel caso di prodotti non conformi che non rientrano nel campo di applicazione di dette decisioni (ad esempio miele, prodotti della pesca) è richiesto un certificato o un documento veterinario originale nel quale sia indicato il paese di origine e la destinazione finale dei prodotti. (Nota prot. 15157/P-I-4-c-b-/6 12/4/2006 del 19/4/2006.).

4. La partita di prodotti non conformi deve essere accompagnata sino alla destinazione prevista dai certificati o documenti veterinari originali. Copia di tali certificati o documenti deve essere conservata presso il PIF.

5. Nel caso di esito favorevole dei controlli si applicano, a seconda dei casi, le seguenti procedure:
 - 5.1. Ammissione dei prodotti non conformi al magazzinaggio presso un deposito di una zona franca, un deposito franco, un deposito doganale o un deposito per provveditorie di bordo autorizzati per prodotti non conformi ai sensi degli articoli 12 e 13 del decreto legislativo 80/2000
 - 5.1.1. l'ammissione dei prodotti è certificata dal documento veterinario comune di entrata (DVCE), rilasciato dal veterinario ufficiale presso il PIF di entrata.
 - 5.1.2. Il trasporto dei prodotti non conformi dal PIF verso i sopra citati depositi deve avvenire secondo le modalità stabilite dall'art. 2 della [Decisione 2005/571/CE](#):

- 5.1.2.1. il PIF deve verificare l'autorizzazione della struttura di destinazione (gli elenchi forniti dalla Commissione sono reperibili all'indirizzo:
http://ec.europa.eu/food/animal/bips/warehouses_en.htm)
- 5.1.2.2. l'autorità competente del luogo di destinazione deve essere informata
- 5.1.2.3. il veicolo od il contenitore devono essere muniti di sigilli apposti in modo tale che si rompano all'apertura
- 5.1.2.4. il mezzo di trasporto utilizzato per il trasferimento deve essere ripulito e disinfettato dopo l'uso
- 5.1.2.5. le partite devono arrivare alla destinazione prevista entro 30 giorni dall'invio; in caso contrario è necessario contattare l'autorità doganale che provvederà alle indagini necessarie.
- 5.1.2.6. Le partite di prodotti non conformi sono immagazzinate nei citati depositi solo se munite dei sigilli doganali e all'interno dei depositi devono essere sempre contrassegnate, su ciascuna unità, con il numero di riferimento del DVCE, al fine di facilitarne l'identificazione.

I successivi movimenti delle partite non conformi rientrano nella procedura di vigilanza trattata al capitolo 8 di questo manuale.

5.2. Invio di partite non conformi dal PIF ad un mezzo di trasporto marittimo transfrontaliero.

- 5.2.1 Quando i prodotti non conformi sono inviati direttamente da un PIF ad un mezzo di trasporto marittimo transfrontaliero, la partita deve essere accompagnata dal DVCE e dal certificato allegato alla [Decisione 2000/571/CE](#) .
- 5.2.2 Per il trasporto dei prodotti non conformi dal PIF verso il mezzo di trasporto di destinazione sono richiesti requisiti analoghi a quelli elencati per il trasporto verso magazzini o depositi di cui al precedente punto 5.1 , ove applicabili.
- 5.2.3 Sulla base dei chiarimenti forniti dalla Commissione europea, tale procedura può essere attuata anche per il trasferimento di merci da un PIF ad un porto non sede di PIF. In quest'ultimo caso dovranno essere coinvolte le autorità doganali competenti del PIF di partenza e quelle del porto di destinazione che dovranno garantire la sorveglianza doganale delle merci fino all'imbarco sul mezzo di trasporto marittimo transfrontaliero, che potrà avvenire anche dopo una breve sosta in apposita area designata presso il porto di destinazione.
- 5.2.4 Una volta completata la consegna dei prodotti a bordo del mezzo di trasporto marittimo, il certificato previsto dalla decisione 2000/571/CE deve essere controfirmato da un funzionario dell'autorità competente o da un rappresentante ufficiale del capitano del mezzo di trasporto marittimo e rispedito al PIF a riprova dell'avvenuta consegna.

Tutte le movimentazioni di partite descritte in questa procedura, devono sempre avvenire sotto sorveglianza doganale.

Chiunque eserciti l'attività di deposito per merci non conformi senza il prescritto riconoscimento è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 7.747 ad Euro 46.481.

BASE NORMATIVA

[Regolamento \(CE\) n. 136/2004](#)

[Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 80](#)

[Decisione della Commissione 2000/208/CE](#)

[Dec. 2004/372/CE](#)

[Dec. 2008/592/CE](#)

[Dec. 2007/777/CE](#)

[Dec. 2004/414/CE](#)

[Dec. 2004/438/CE](#)

[Reg. \(CE\) N. 798/2008](#)

[Reg. \(CE\) N. 1251/2008](#)

[Reg. \(CE\) N. 1774/2002](#)

[Decisione 2008/907/CE](#)

[Decisione 2005/571/CE](#)

[Regolamento \(CE\) N.119/2009](#)

5.7 INOLTRO DELLE PARTITE SOTTO CONTROLLO VETERINARIO : CANALIZZAZIONE VERSO DESTINAZIONI CONTROLLATE

DEFINIZIONI E CAMPO D'APPLICAZIONE

La modalità di introduzione sotto controllo veterinario si applica sia come provvedimento finale che ad integrazione di provvedimenti diversi ed interessa sia partite di animali vivi che partite di prodotti.

L'introduzione sotto controllo veterinario richiede un ritorno d'informazione o da parte della ASL competente nel cui territorio viene inviata la partita canalizzata, o da parte di altro PIF che vigila sull'uscita delle partite in transito o introdotte sotto vigilanza doganale in strutture autorizzate ai sensi dell'articolo 12 o 13 del decreto legislativo [25 febbraio 2000 n. 80](#).

Qualora la norma comunitaria o, nei settori non armonizzati, quella nazionale prevedano la messa in quarantena o l'isolamento, degli animali vivi, la partita viene inoltrata sotto controllo veterinario, cioè vincolo sanitario, per destinazioni controllate : mattatoi, centri di quarantena e organismi riconosciuti. Qualora il veterinario decida la messa in quarantena dei soggetti o tale indicazione sia contenuta nella autorizzazione che ne consente l'introduzione, è possibile, previo assenso della ASL competente, disporre l'introduzione sotto controllo veterinario presso l'azienda di destinazione. Viene applicata la modalità di inoltro sotto controllo veterinario per tutte le partite di animali vivi in transito.

Si citano quali esempi l'importazione di uccelli diversi dal pollame, l'importazione di pollame vivo, l'introduzione di animali destinati alla macellazione e le importazioni di animali non armonizzati per i quali sia necessaria una autorizzazione ministeriale, quali i primati.

Questa procedura si applica alle partite di prodotti di origine animale il cui inoltro è autorizzato ai sensi dell'articolo 8 del Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 80, per le quali cioè la normativa prevede la sorveglianza dal PIF sino allo stabilimento di destinazione (ad esempio prodotti intermedi come definiti dal [Regolamento \(CE\) 2007/2006](#), o partite di prodotti in reimportazione) o per le quali il vincolo sanitario viene stabilito dalla autorizzazione ministeriale all'importazione (opoterapici, ad esempio o campionature commerciali)

L'introduzione sotto controllo veterinario è inoltre prevista per

- le partite di prodotti oggetto di reimportazione,
- le partite in transito,
- le partite inoltrate a depositi e magazzini doganali e franchi, le partite destinate a provveditorie di bordo o direttamente ad un mezzo di trasporto internazionale,
- le partite inviate alla distruzione od alla trasformazione in uno stabilimento autorizzato ai sensi del [Regolamento \(Ce\) 1774/2002](#)

PROCEDURA

1. L'inoltro delle partite di animali vivi a destinazioni controllate prevede che il veterinario verifichi l'autorizzazione della struttura di destinazione:
 - 1.1. per uccelli diversi dal pollame, l'inclusione dello stabilimento nell'elenco allegato al [Regolamento \(CE\) 318/2007](#) ;
 - 1.2. per l'inoltro ad organismi riconosciuti, ai sensi dell'art. 2 del Decreto Legislativo 12 novembre 1996, n. 633, l'inclusione nell'elenco allegato alla nota DGVA-III/42194/P-I.4.c.b/10 del 13/12/2005;
 - 1.3. per l'inoltro a mattatoi, l'autorizzazione ed il numero di riconoscimento dello stabilimento; http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/establishments/list_en.htm; per l'inoltro presso centri di raccolta verificare sul sito <http://circa.europa.eu/irc/sanco/vets/info/data/assembly/assembly.htm>;
 - 1.4. per l'inoltro ad incubatoi, o ad allevamenti di pollame, la presenza agli atti d'ufficio del nulla osta d'idoneità della struttura rilasciato dalla ASL territorialmente competente, ai sensi della nota 600.3/SA.22/6674 del 14/10/1996

2. Analoghe verifiche devono essere effettuate riguardo l'inoltro a destinazioni controllate di partite di prodotti:
 - 2.1. l'inoltro di prodotti intermedi presuppone l'autorizzazione dello stabilimento di destinazione ai sensi del Regolamento (CE) N. 1774/2002 (vedi elenchi presenti sui siti: <http://www.ministerosalute.it/sicurezzaAlimentare/trasferimento.jsp> o http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/establishments/list_abp_en.htm
 - 2.2. L'inoltro di opoterapici o campionature commerciali prevede l'esistenza di una preventiva notifica ministeriale.
3. il trasporto fino allo stabilimento di destinazione deve avvenire, sotto vincolo sanitario:
 - 3.1. in veicoli o contenitori a chiusura ermetica, sigillati al momento della partenza dal posto d'ispezione frontaliero; il numero del sigillo e dei sigilli apposti dal PIF deve essere indicato sul DVCE.
 - 3.2. I prodotti la cui importazione è autorizzata a fini particolari devono restare sotto sorveglianza doganale fino al luogo di destinazione, secondo la procedura T 5, prevista dal [Regolamento \(CEE\) n. 2454/93](#),
 - 3.3. Il DVCE deve recare indicazione della destinazione autorizzata, compresa, se del caso, la natura della trasformazione prevista per i prodotti;
 - 3.4. Per gli animali destinati ad organismi riconosciuti che, per ragioni di riservatezza sono coperti dall'anonimato, è sufficiente indicare il numero di riconoscimento, omettendo l'indirizzo della destinazione autorizzata;
4. E' opportuno che il veterinario ufficiale informi il servizio veterinario competente sullo stabilimento di destinazione della spedizione, oltre che con la compilazione del DVCE, tramite l'invio di fax o messaggio e-mail;
5. nello stabilimento di destinazione i prodotti e gli animali devono essere sottoposti al trattamento stabilito dalla specifica normativa comunitaria o nazionale;
6. il servizio veterinario competente sullo stabilimento di destinazione, o quello competente sul deposito intermedio, informato dal responsabile dello stabilimento di destinazione dei prodotti ovvero dal responsabile del deposito intermedio, deve:
 - 6.1. notificare al veterinario del PIF d'introduzione l'arrivo a destinazione dei prodotti entro un termine di quindici giorni;
 - 6.2. comunicare al veterinario del PIF d'introduzione l'esito finale della procedura di canalizzazione sulle partite poste sotto controllo veterinario.
7. E' opportuno tenere traccia delle partite soggette a procedura di canalizzazione.

SANZIONI

Chiunque viola le prescrizioni imposte dal vincolo sanitario cui sono sottoposti i prodotti per i quali la normativa comunitaria prevede la sorveglianza dal PIF d'introduzione sino allo stabilimento di destinazione, è punito con la sanzione amministrativa da Euro 7.747 ad Euro 46.481

Chiunque non rispetti le disposizioni emanate dal PIF relative alla messa in quarantena o all'isolamento di animali vivi, è punito con la sanzione amministrativa da Euro 1.033 ad Euro 6.197

BASE NORMATIVA

[DECRETO LEGISLATIVO N. 80/2000](#)

[REGOLAMENTO \(CE\) 136/2000](#)

[Decreto Legislativo n. 93 del 3 marzo 1993](#)

[Regolamento \(CE\) N. 282/2004](#)

[Regolamento \(CE\) N. 318/2007](#)

[Regolamento \(CE\) 1774/2002](#)

[Regolamento \(CE\) 2007/2006](#)

[Decreto Legislativo 12 novembre 1996 n. 633](#)

Nota 600.3/SA.22/6674 del 14/10/1996

Nota DGVA-III/42194/P-I.4.c.b/10 del 13/12/2005;

5.8 NON AMMISSIONE ALL'IMPORTAZIONE

DEFINIZIONI E CAMPO D'APPLICAZIONE

L'introduzione nel territorio comunitario o nazionale di una partita di prodotti o animali vivi è vietata qualora non siano rispettati i requisiti richiesti per l'importazione, quando cioè uno dei controlli eseguiti ha dato esito sfavorevole.

La non ammissione è un provvedimento che necessita di un perfezionamento successivo con la indicazione della procedura definitiva cui è destinata la partita non ammessa

1) Se dai controlli risulta che il **prodotto** non soddisfa le condizioni previste per l'importazione o si evidenziano irregolarità, il veterinario ufficiale, previa consultazione dell'interessato al carico o del suo rappresentante, dispone:

- a) la **rispedizione** del prodotto fuori dal Territorio Comunitario verso una destinazione convenuta con l'interessato al carico, da effettuare entro il termine massimo di sessanta giorni, con partenza da detto posto d'ispezione frontaliero e con lo stesso mezzo di trasporto, salvo che vi ostino i risultati

dell'ispezione veterinaria e le condizioni sanitarie o di polizia sanitaria. La procedura di rispedizione richiede l'espletamento preliminare di alcune formalità:

- i) L'importatore è tenuto ad informare l'autorità competente del Paese d'origine o del Paese di destinazione se diverso dei motivi e delle circostanze per cui la partita non può essere introdotta nella Comunità;
 - ii) Se viene richiesta la rispedizione in un Paese Terzo diverso da quello d'origine, l'autorità competente di detto Paese Terzo deve notificare al PIF la sua disponibilità ad accettare la partita.
- b) la **distruzione** del prodotto con le modalità di cui al Regolamento (CE) 1774/2002 presso l'impianto più vicino al posto d'ispezione frontaliere, in uno dei seguenti casi:
- i) la rispedizione non sia possibile in base ai risultati della visita sanitaria e delle condizioni sanitarie o di polizia sanitaria, ovvero quando la partita presenta un rischio grave per la salute pubblica od animale (vedi anche procedura di gestione sullo smaltimento dei rifiuti);
 - ii) è trascorso il termine fissato per la rispedizione
 - iii) l'interessato al carico ha dato, per iscritto, il proprio assenso.
- c) su richiesta dell'interessato al carico o suo rappresentante, il veterinario ufficiale del posto d'ispezione frontaliere può rilasciare, qualora non vi siano rischi per la salute umana o degli animali, specifica autorizzazione per la **trasformazione** dei prodotti, in conformità al [Regolamento \(CE\) 1774/2002](#) ;
- d) Il [Reg. \(CE\) N. 882/2004](#), prevede inoltre che il veterinario ufficiale possa prendere altre misure appropriate quali :
- i) l'uso delle partite per fini diversi da quelli originariamente previsti
- o
- ii) trattamenti speciali per mettere i mangimi o gli alimenti in conformità con i requisiti della normativa comunitaria o con i requisiti del Paese Terzo di rinvio, compresa la decontaminazione, ma esclusa la diluizione, purché i trattamenti siano eseguiti in stabilimenti appositamente autorizzati e sotto controllo ufficiale.
- 2) Qualora la partita che non soddisfa le condizioni fissate dalla regolamentazione comunitaria o, nei settori non ancora armonizzati dalla normativa nazionale sia costituita da **animali vivi**, il veterinario responsabile del posto d'ispezione frontaliere, previa consultazione dell'importatore o del suo rappresentante, dispone:
- a) le misure necessarie a garantire il benessere degli animali, (sosta ed alimentazione degli animali e, se necessario, le cure da fornire loro);
 - b) se del caso, la messa in quarantena o l'isolamento rispetto alla partita;
 - c) il termine entro cui la partita di animali, deve essere **rispedita** fuori dal territorio comunitario se non si oppongono motivi di polizia veterinaria;
 - d) qualora motivi di polizia sanitaria si oppongano o sia impossibile rispediti gli animali, in particolare per il loro benessere, il veterinario responsabile del posto d'ispezione frontaliere:

- i) può, previo accordo con il responsabile del servizio veterinario della unità sanitaria locale, autorizzare la **macellazione** degli animali ai fini del consumo umano secondo le condizioni previste dalla regolamentazione comunitaria;
 - ii) deve, in caso contrario, ordinare l'**eutanasia** degli animali, stabilendo le condizioni relative al controllo della distruzione delle carcasse .
- 3) Le spese relative all'accudimento, alla rispedizione, alla macellazione od all'abbattimento sono a carico dell'importatore o del suo rappresentante, comprese quelle relative alle operazioni di distruzione o ai controlli sull'utilizzazione delle carni a scopi diversi dal consumo umano, mentre l'eventuale ricavato dalla vendita dei prodotti derivati dagli animali macellati, spetta all'interessato al carico.

PROCEDURA

- 1) A seguito del riscontro di non conformità di una partita, il veterinario ufficiale
 - a) rilascia il [verbale di non ammissione](#) e lo notifica all'interessato al carico;
 - b) trasmette all'Ufficio VIII ed alle Autorità Doganali copia del verbale di non ammissione;
 - c) dispone il blocco della partita in attesa dell'esecuzione del provvedimento definitivo, in strutture sotto la sua diretta supervisione e sotto controllo doganale;
 - d) annulla i certificati o i documenti veterinari che accompagnano la partita respinta al fine di impedirne la introduzione da un diverso posto d'ispezione frontaliero; nel caso di animali vivi il modello di timbratura richiesta è indicato nella Decisione [97/794/CE](#);
 - e) sentito l'interessato al carico, emana il provvedimento definitivo, completando, in caso di rispedizione di animali vivi, anche la casella 44 del DVCE animali.
- 2) In caso di grave rischio sanitario , il veterinario può emettere direttamente un ordine di distruzione ([verbale di distruzione](#))

Tutte le spese derivanti dal magazzinaggio e dai provvedimenti derivanti dalla non ammissione all'importazione sono a carico dell'interessato al carico.

BASE NORMATIVA

[DECRETO LEGISLATIVO N. 93 3/3/93](#)

[DECRETO LEGISLATIVO N. 80/2000](#)

[REGOLAMENTO \(CE\) 136/2004](#)

[REGOLAMENTO \(CE\) 282/2004](#)

[DECISIONE 97/794/CE](#)

[REGOLAMENTO \(CE\) n. 882/2004](#)

[VERBALE DI NON AMMISSIONE](#)

[ORDINE DI DISTRUZIONE](#)

6 CONCLUSIONE DEI CONTROLLI

6.1 RILASCIO DEL DVCE

- 1) Prima del rilascio all'interessato al carico dell'originale del DVCE, è necessario verificare la correttezza formale dell'atto:
 - a) Completezza e correttezza dei dati presenti;
 - b) Presenza, sulla prima parte del DVCE, della firma dell'interessato al carico;
 - c) Apposizione del timbro ufficiale della Repubblica Italiana nello spazio previsto;
 - d) Firma e timbro del veterinario responsabile dell'atto, in colore diverso rispetto al testo del DVCE.
- 2) L'originale del DVCE deve scortare la partita sino alla destinazione indicata sullo stesso documento, mentre agli atti d'ufficio viene trattenuta una copia; una seconda copia viene consegnata all'interessato al carico.
- 3) Gli originali dei certificati e/o documenti di scorta alla partita devono essere allegati alla copia di DVCE trattenuta agli atti d'ufficio, con l'eccezione dei casi di transito, di rispedizione, inoltre a magazzini doganali, provveditorie di bordo o mezzi di trasporto marittimi transfrontalieri ed equidi registrati in ammissione temporanea, per i quali l'originale dei certificati scorta la partita a destino ed agli atti d'ufficio viene mantenuta una copia dei certificati sanitari.
- 4) Nei casi diversi da transito, di rispedizione, inoltre a magazzini doganali, provveditorie di bordo o mezzi di trasporto marittimi transfrontalieri, all'originale del DVCE deve essere allegata una copia dei certificati sanitari e/o documenti originali firmata, timbrata e datata dal responsabile dei controlli.
- 5) Qualora la partita sia stata oggetto di controlli analitici, una copia del verbale di prelievo e dei risultati degli esami condotti deve essere tenuta agli atti d'ufficio; copia dei risultati deve inoltre essere trasmessa alla ASL competente non appena disponibile.

6.1.1 RILASCIO DEL DCE E/O DEL NULLA OSTA ALL'IMPORTAZIONE

I prodotti di o.a. che non sono compresi nella Decisione 2007/275/CE ma sono sottoposti a controlli veterinari sulla base di disposizioni nazionali ([ALLEGATO R](#)) sono stati sino ad oggi scortati, dopo l'esecuzione dei controlli presso il PIF, da un documento denominato DVCE nazionale rilasciato tramite il sistema informatico nazionale SINTESI.

Alla luce dell'entrata in vigore il 25/01/2010 del [Regolamento \(CE\) N. 669/2009](#) che introduce livelli accresciuti di controlli ufficiali per taluni mangimi (e alimenti) di origine non animale e stabilisce per tali partite il rilascio di un nuovo documento al termine dell'effettuazione dei

controlli ([DCE](#)), è stata decisa una revisione delle modalità di certificazione per tutti i prodotti non inclusi nella Decisione 2007/275/CE che sono soggetti a controlli presso i PIF italiani.

Compatibilmente con le necessarie modifiche che saranno apportate al sistema SINTESI, in un prossimo futuro il DCE verrà rilasciato per tutte le partite di mangimi di origine non animale diversi da paglia e fieno. In attesa dei necessari adeguamenti, per un periodo transitorio, ai mangimi di origine non animale diversi da quelli elencati nell'allegato I del [Regolamento \(CE\)N. 669/2009](#) continueranno ad applicarsi le procedure sino ad ora in vigore. Per le partite individuate in tale allegato è invece necessario rilasciare il documento [DCE](#) dal 25 gennaio 2010; si applicano al DCE procedure analoghe a quelle indicate nel paragrafo 6.1 per il rilascio del DVCE.

Si segnala inoltre che verrà rinominato in “Nulla Osta per prodotti di interesse veterinario soggetti a disposizioni nazionali” il documento attualmente stampato tramite il sistema SINTESI (DVCE “nazionale”), per evitare fuorvianti sovrapposizioni con il Documento Veterinario Comune d'Entrata rilasciato dal Sistema TRACES.

6.2 CONTROLLI INTERNI DI CONFORMITA'

6.2.1 VERIFICA DEI DVCE RILASCIATI

- Su base settimanale i DVCE emessi devono essere sottoposti ad un controllo di conformità su base percentualmente significativa per verificare la correttezza formale e sostanziale dell'atto, con particolare riferimento alla modalità di compilazione ed alla corretta conservazione di tutta la documentazione inerente la pratica

Qualora vengano riscontrate anomalie, è necessario provvedere agli adeguati interventi di rettifica.

- Su base mensile deve essere verificato il completamento delle procedure di inoltro sotto controllo veterinario e/o doganale.

Qualora vengano riscontrate anomalie è necessario avviare le opportune procedure di indagine.

- Su base mensile deve essere verificata la completezza delle pratiche di controllo analitico disposte senza fermo della partita, con particolare riferimento alla presenza dei risultati dei test disposti ed alla loro trasmissione alle ASL competenti.

6.2.2 GESTIONE MANIFESTI DI CARICO

- E' opportuno che su base settimanale sia verificata la gestione dei manifesti di carico, con particolare riferimento alla corrispondenza fra partite presentate e partite manifestate.

7 PROCEDURE DI CONTROLLO SU ANIMALI E PRODOTTI A SEGUITO DEI PASSEGGERI

7.1 ANIMALI A SEGUITO DEI PASSEGGERI

1. Come stabilito con [D.M. 20/04/2005](#) e [Circolare n. 51/D](#) del 23/12/2005 dell'Agencia delle Dogane, l'esecuzione dei controlli su animali a seguito dei viaggiatori in applicazione del Regolamento (CE) [N.998/2003](#), è affidata all'Agencia delle Dogane, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

1.1. Gli animali siano accompagnati dal loro proprietario o da una persona fisica che ne assume la responsabilità per conto del proprietario durante il movimento;

1.2. Gli animali non siano destinati alla vendita o al trasferimento di proprietà;

1.3. Gli animali siano in numero non superiore a 5;

1.4. Gli animali appartengano ad una delle categorie sotto elencate:

1.4.1. Cani e gatti

1.4.2. Furetti

1.4.3. Invertebrati (escluse api e crostacei), pesci ornamentali tropicali, anfibi e rettili

1.4.4. Fra i mammiferi diversi da quelli dei punti precedenti: roditori e conigli domestici.

Qualora uno dei requisiti non sia soddisfatto, gli animali devono essere sottoposti ai controlli veterinari da parte del PIF.

Gli animali non elencati nel Regolamento (CE) N. 998/2003 (primati, ad esempio), anche se trasportati da viaggiatori, sono sottoposti ai controlli veterinari di cui al [Decreto Legislativo 3/3/1993 N. 93](#).

2. Nel Regolamento (CE) [N.998/2003](#) sono elencate, fra gli animali da compagnia cui si applicano i controlli di cui al punto 1), anche gli **uccelli diversi dal pollame**. In Italia invece, in applicazione dall'[O.M. 10/10/2005](#) emanata a seguito della epidemia HPAI, gli uccelli diversi dal pollame a seguito dei passeggeri devono essere sottoposti ai controlli veterinari presso i PIF autorizzati dalla Commissione ad effettuare i controlli sanitari sugli animali vivi. L'introduzione di tali animali è consentita solo tramite punti di ingresso che siano anche sede di PIF abilitati.

3. Per l'introduzione in Italia di specie diverse da cani, gatti e furetti, non sono previsti requisiti specifici in relazione alla profilassi della rabbia, ma ad essi si applicano le clausole previste dalla Legge 150/92, relativa alla "Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica"; è stato predisposto un [modello di certificato sanitario](#) per tali animali.

4. Sebbene i controlli sugli animali da compagnia a seguito dei viaggiatori diversi dagli uccelli siano demandati all’Agenzia delle Dogane, e l’introduzione nel territorio nazionale possa quindi avvenire attraverso un qualsiasi punto d’ingresso doganale presente sul territorio nazionale, è compito del PIF assicurare la cooperazione con i funzionari doganali nei seguenti casi:

4.1. Qualora i controlli rivelino la non conformità ai requisiti Comunitari l'autorità competente decide la procedura da applicare in consultazione con il veterinario ufficiale;

4.2. Quando un animale da compagnia non venga ammesso all'importazione, esso deve essere custodito presso strutture sotto vigilanza ufficiale; nel caso di punto di ingresso che è anche sede di PIF autorizzato è opportuno che l'animale venga accudito presso il "Centro d'Ispezione" O" del PIF;

4.3. I PIF sono comunque tenuti ad assicurare la propria collaborazione e consulenza agli uffici doganali e qualora i controlli necessitino della presenza del personale del PIF, essa deve essere fornita dal personale del PIF più vicino all'ufficio doganale interessato.

In allegato Q sono riportate le linee guida relative ai controlli su animali da compagnia a seguito dei proprietari diversi dagli uccelli.

In tabella sono individuati i punti d’ingresso e le autorità responsabili dei controlli ai sensi della normativa vigente per animali a seguito del passeggero

	<i>ANIMALI DA COMPAGNIA DIVERSI DAGLI UCCELLI a seguito del proprietario</i>	<i>UCCELLI a seguito del proprietario</i>
<i>PUNTI D'INGRESSO IN ITALIA</i>	<i>Qualsiasi punto d'ingresso doganale</i>	<i>Solo punti d'ingresso che siano sede di PIF abilitato ad effettuare controlli su animali vivi</i>
<i>AUTORITA' RESPONSABILE DEI CONTROLLI</i>	<i>Sino a 5 soggetti: DOGANA Oltre 5 soggetti: PIF</i>	<i>Indipendentemente dal numero dei soggetti: PIF</i>

All'indirizzo http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/pointsentry_en.htm sono indicati i punti d’ingresso per pet di tutti gli Stati Membri.

7.1.1 UCCELLI A SEGUITO DEI PASSEGGERI

In relazione all'epidemia di Influenza aviaria ad alta patogenicità, il Ministero della Salute ha emanato con OM. 10/10/2005 disposizioni suppletive di controllo su tutti gli uccelli diversi dal pollame trasportati da

passaggeri provenienti da Paesi Terzi diversi da Andorra, Croazia, isole Færøer, Groenlandia, Islanda, Liechtenstein, Monaco, Norvegia, San Marino, Svizzera e Stato della Città del Vaticano.

1. Gli animali possono essere introdotti solo attraverso punti di ingresso doganali che siano anche sede di PIF abilitati ad effettuare i controlli su animali vivi
2. Gli animali devono essere in numero non superiore a 5
3. Deve essere notificato l'arrivo degli animali almeno 48 ore di anticipo dal proprietario o dalla compagnia aerea o navale che effettua il trasporto
4. Il PIF effettua sugli animali i controlli previsti dalla [Decisione 2007/25/CE](#) al fine di verificare:
 - a. che gli animali provengano da un Paese Terzo membro dell'OIE (http://www.oie.int/eng/OIE/PM/en_PM.htm)
 - b. che:
 - I) prima dell'esportazione, siano stati isolati per 30 giorni nel luogo di partenza in un paese terzo elencato alla [Decisione 79/542/CEE](#) del Consiglio
o
 - II) dopo l'importazione nello Stato Membro di destinazione, siano stati in quarantena per 30 giorni in un luogo riconosciuto in conformità del [Regolamento \(CE\) n. 318/2007](#) della Commissione
o
 - III) negli ultimi sei mesi e non più tardi di 60 giorni prima dell'invio dal paese terzo, siano stati vaccinati, e rivaccinati almeno una volta, contro l'influenza aviaria utilizzando un vaccino H5 approvato per le specie interessate conformemente alle istruzioni del produttore,
oppure
 - IV) prima dell'esportazione, siano stati isolati per almeno 10 giorni e siano stati sottoposti a un test per individuare l'antigene o il genoma H5N1 effettuato su un campione prelevato non prima del terzo giorno d'isolamento.
 - c. che siano scortati da un certificato conforme all'[Allegato II](#) della decisione 2007/25/CE firmato da un veterinario ufficiale del paese terzo e da una dichiarazione del proprietario o suo rappresentante conforme a quella dell'allegato III della stessa decisione.

5. Effettuati i controlli documentali e d'identità il veterinario rilascia il DVCE.
6. È fatto carico alle compagnie aeree e navali che operano su rotte internazionali garantire un'adeguata informazione ai passeggeri; le stesse compagnie devono garantire che sia consentito l'imbarco soltanto ai volatili che soddisfano i requisiti previsti, che essi siano destinati ad essere sbarcati in porto o aeroporto sede di PIF autorizzato ad effettuare i controlli su animali vivi e che per essi sia stato effettuato il preavviso previsto.
7. Qualora dai controlli risulti che gli animali non soddisfano le condizioni fissate, i PIF devono provvedere al sequestro degli animali ed al successivo respingimento nel Paese d'origine sotto la responsabilità della compagnia aerea o navale che ha consentito l'imbarco; la stessa compagnia deve garantire il benessere degli animali in attesa della rispedizione e durante il trasporto.

7.1.2 CANI, GATTI E FURETTI A SEGUITO DEI PASSEGGERI

Per semplificare l'applicazione delle norme relative ai movimenti di cani, gatti e furetti da Paesi Terzi a seguito dei proprietari, si riportano in tabella l'elenco dei Paesi e dei Territori allegato al Regolamento (CE) [N.998/2003](#)

<i>PARTE A</i>	<i>PARTE B</i>	<i>PARTE C</i>	<i>PARTE D</i>
Irlanda Malta Svezia Regno Unito	Sezione 1 Danimarca , comprese Groenlandia e Isole Færøer Spagna , compresi il territorio continentale, le isole Baleari, le isole Canarie, Ceuta e Melilla Francia , comprese Guiana francese, Guadalupa, Martinica e Riunione Gibilterra Portogallo , compresi il territorio continentale, le isole Azzorre e Madera Altri Stati Membri	Isola Ascension Emirati arabi uniti Antigua e Barbuda Antille olandesi Argentina Australia Aruba Bosnia-Erzegovina Barbados Bahrein Bielorussia Bermuda	Altri Paesi Terzi

	<p>Sezione 2</p> <p>Andorra</p> <p>Svizzera</p> <p>Croazia</p> <p>Islanda</p> <p>Liechtenstein</p> <p>Monaco</p> <p>Norvegia</p> <p>San Marino</p> <p>Città del Vaticano</p>	<p>Canada</p> <p>Cile</p> <p>Figi</p> <p>Isole Falkland</p> <p>Hong Kong</p> <p>Giamaica</p> <p>Giappone</p> <p>Saint Kitts e Nevis</p> <p>Isole Cayman</p> <p>Santa Lucia</p> <p>Montserrat</p> <p>Mauritius</p> <p>Messico</p> <p>Malaysia</p> <p>Nuova Caledonia</p> <p>Nuova Zelanda</p> <p>Polinesia francese</p> <p>Saint-Pierre e Miquelon</p> <p>Federazione russa</p> <p>Singapore</p> <p>Sant'Elena</p> <p>Trinidad e Tobago</p> <p>Taiwan</p> <p>Stati Uniti d'America (compresa Guam)</p> <p>Saint Vincent e Grenadine</p> <p>Isole Vergini britanniche</p> <p>Vanuatu</p> <p>Wallis e Futuna</p> <p>Mayotte</p>	
--	---	--	--

--	--	--	--

a) Movimenti di cani, gatti e furetti da Paesi terzi verso il territorio Italiano e verso Stati Membri elencati nella parte B, sezione 1 dell'allegato al Regolamento (CE) N. 998/2003.

- 1) L'introduzione di cani, gatti e furetti a seguito dei rispettivi proprietari **nel territorio italiano e verso gli Stati Membri elencati nella sezione 1 , parte B dell'allegato al Regolamento (CE) 998/2003** è ammessa da qualsiasi Paese Terzo
- 2) Gli animali devono essere sottoposti ad un controllo documentale e d'identità da parte dei funzionari dell'Agenzia delle Dogane
- 3) Gli animali devono essere identificati con tatuaggio o con un sistema di identificazione elettronico (microchip)
- 4) Gli animali devono essere scortati da **certificato sanitario** conforme all'allegato alla Decisione [2004/824/CE](#) se provenienti da Paesi terzi diversi da quelli elencati nella sezione 2, gruppo B dell'allegato II del Regolamento (CE) N. 998/2003
- 5) Gli animali devono essere scortati da **passaporto** conforme al modello allegato alla Decisione 2003/803/CE se provenienti da Paesi elencati nella sezione 2, gruppo B dell'allegato II del Regolamento (CE) N. 998/2003 (Andorra, Svizzera, Croazia, Islanda, Liechtenstein, Monaco, Norvegia, San Marino, Città del Vaticano) o se sono reimportati ma sono originari da Stati Membri.
- 6) In tali documenti deve essere certificata la vaccinazione antirabbica in corso di validità che deve esser stata eseguita da almeno 21 giorni, criterio di efficacia stabilito da [Decisione 2005/91/CE](#). Il vaccino antirabbico va tuttavia considerato valido a partire dalla data di nuova vaccinazione (richiamo), laddove il vaccino sia somministrato nel corso del periodo di validità indicato dal fabbricante di un vaccino precedente nel paese in cui quest'ultimo è stato somministrato. La vaccinazione è considerata come una vaccinazione primaria in assenza del certificato veterinario attestante la vaccinazione precedente
- 7) Per la provenienza da Paesi terzi non elencati nell'allegato II del regolamento (CE) 998/2003, è inoltre richiesta una titolazione di anticorpi neutralizzanti pari ad almeno 0,5 UI/ml; in relazione a questo requisito:
 - i. la titolazione deve esser effettuata su un campione prelevato da un veterinario abilitato almeno trenta giorni dopo la vaccinazione
 - ii. essa deve essere eseguita tre mesi prima del movimento.
 - iii. La titolazione deve essere eseguita in un laboratorio autorizzato della Comunità o di un Paese Terzo, l'elenco dei laboratori autorizzati è reperibile sul sito: http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/approval_en.htm
 - iv. Non è necessario effettuare nuovamente la titolazione di anticorpi su un animale da compagnia che formi oggetto di rivaccinazione regolari e che già una volta abbia subito tale esame con esito favorevole;
 - v. Il termine di tre mesi richiesti fra l'esecuzione del test ed il movimento dell'animale non si applica in caso di reintroduzione di un animale da compagnia il cui passaporto

attesti che la titolazione è stata effettuata con risultato positivo prima che il suddetto animale abbia lasciato il territorio della Comunità.

8) Salvo deroga concessa dall'autorità competente per tener conto di casi specifici, cani, gatti e furetti di meno di tre mesi non possono formare oggetto di movimento prima di aver raggiunto l'età richiesta per la vaccinazione e di essere stati sottoposti, ove previsto dalle disposizioni, ad un test volto a determinare la titolazione degli anticorpi.

E' consultabile in ALLEGATO Q una [tabella riassuntiva](#) dei requisiti richiesti per l'introduzione in Italia di cani, gatti e furetti a seguito dei viaggiatori.

9) Per ogni movimento dell'animale il proprietario o la persona fisica che assume la responsabilità dell'animale da compagnia deve presentare alle autorità preposte ai controlli la documentazione sanitaria

10) Qualora da tali controlli risulti che l'animale non soddisfa i requisiti previsti, l'autorità doganale in consultazione con il veterinario ufficiale decide:

- a) di rispedire l'animale verso il paese di origine, *oppure*
- b) di isolarlo sotto controllo ufficiale per la durata necessaria a soddisfare i requisiti sanitari previsti, a spese del proprietario o della persona fisica che ne assume la responsabilità, *oppure* in ultima istanza,
- c) la soppressione dell'animale, senza compensazione finanziaria, quando la sua rispedizione o l'isolamento in quarantena non siano realizzabili.

Gli animali, il cui ingresso nel territorio della Comunità non è autorizzato, devono essere alloggiati sotto controllo ufficiale in attesa della loro rispedizione o di ogni altra decisione.

b) Movimenti di cani, gatti e furetti da Paesi terzi verso Malta, Irlanda, Svezia e Regno Unito

1) L'introduzione di cani, gatti e furetti a seguito dei rispettivi proprietari **nel territorio di Irlanda, Malta, Regno Unito e Svezia** è consentita dai paesi terzi elencati nella parte B, sezione 2, e parte C dell'allegato al Regolamento (CE) [N.998/2003](#) purché dai controlli documentale e d'identità effettuati dall'Agenzia delle Dogane, risultino rispettate le condizioni sotto elencate:


- i. Gli animali devono essere identificati con un sistema di identificazione elettronico (microchip)
- ii. devono essere scortati da un **passaporto** conforme al modello allegato nella [Decisione 2003/803/CE](#) se provenienti da Andorra, Svizzera, Croazia, Islanda, Liechtenstein, Monaco, Norvegia, San Marino Città del Vaticano o se sono reimportati ma sono originari da Stati Membri o di un **certificato sanitario** conforme al modello allegato alla Decisione [2004/824/CE](#) rilasciato da un veterinario abilitato dall'autorità competente, attestanti

- a. la esecuzione della vaccinazione antirabbica effettuata da almeno 21 giorni ed in corso di validità
- b. l'esecuzione di una titolazione di anticorpi neutralizzanti pari ad almeno 0,5 UI/ ml effettuata in un laboratorio riconosciuto su un campione prelevato da un veterinario abilitato almeno 30 giorni dopo la vaccinazione e 3 mesi prima del movimento, eseguita presso un laboratorio autorizzato (http://www.europa.eu.int/comm/food/animal/liveanimals/pets/approval_en.htm).
- c. La titolazione di anticorpi non deve essere rinnovata su animali che, dopo la titolazione, siano stati regolarmente rivaccinati agli intervalli previsti senza interruzione del protocollo di vaccinazione prescritto dal laboratorio fabbricante.

2) L'introduzione di cani, gatti e furetti a seguito dei rispettivi proprietari **nel territorio di Irlanda, Malta, Regno Unito e Svezia** da Paesi Terzi non elencati nel regolamento (CE) N. 998/2003 direttamente oppure previo transito in un diverso Stato Membro, deve rispettare le condizioni fissate dallo stato di destinazione che prevedono la messa in quarantena.

Si applicano anche ai movimenti verso questi Stati Membri, i requisiti e le procedure elencati nei punti 8), 9) e 10) del paragrafo a).

All'indirizzo sotto evidenziato è consultabile la linea guida fornita dalla Commissione per cani, gatti e furetti a seguito dei passeggeri provenienti da paesi terzi, con i collegamenti ai siti istituzionali di Gran Bretagna, Irlanda, Svezia, Malta e Finlandia. http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/nocomm_third_en.htm



BASE NORMATIVA

REGOLAMENTO (CE) [N.998/2003](#)

[D.M. 20/04/2005](#)

[Circolare n. 51/D](#) del 23/12/2005 dell'Agenzia delle Dogane

[O.M. 10/10/2005](#)

[DECISIONE 2007/25/CE](#)

[DECISIONE 2004/824/CE](#)

[DECISIONE 2005/91/CE](#)

[DECISIONE 2003/803/CE](#)

7.2 PROCEDURE DI CONTROLLO SU PRODOTTI DI O.A. PER IL CONSUMO PERSONALE

Dal primo maggio 2009 è in vigore il [Regolamento \(CE\) N. 206/2009](#) che stabilisce norme relative all'introduzione nella Comunità di scorte personali di prodotti di origine animale a carattere non commerciale che formano parte del bagaglio dei viaggiatori o formano oggetto di piccole spedizioni a privati o sono ordinate a distanza (ad esempio per posta, telefono o Internet) e sono consegnate al consumatore ed abroga il [Regolamento \(CE\) N. 745/2004](#).

L'articolo 16 del [Decreto Legislativo 25 febbraio 2000 N. 80](#) esclude dai controlli sistematici da effettuarsi da parte dei PIF i prodotti di origine animale:

- i) contenuti nei bagagli personali di viaggiatori e destinati al loro consumo personale,
- ii) oggetto di piccole spedizioni inviate a privati, a condizione che si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale purché
 - a. come stabilito con Regolamento (CE) N. [136/2004](#) siano conformi al Regolamento (CE) [N. 206/2009](#)
 - b. provengano da un Paese terzo o da una parte di esso che figura nell'elenco stabilito in sede comunitaria e in provenienza dal quale non sono vietate le importazioni

Il regolamento si applica fatte salve le misure di protezione o di controllo ed eradicazione di malattie disposte livello comunitario.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il Regolamento si applica a all'introduzione nella Comunità di scorte personali di prodotti di origine animale a carattere non commerciale che formano parte del **bagaglio dei viaggiatori** o formano oggetto di piccole **spedizioni a privati** o sono **ordinate a distanza** (ad esempio per **posta, telefono o Internet**) e sono consegnate al consumatore.

Il regolamento (CE) N. 206/2009 disciplina cioè le scorte personali di prodotti di origine animale, per il consumo umano personale, di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), b) e d), e all'articolo 16, paragrafo 4, della direttiva 97/78/CE.

La norma si applica anche **ai prodotti composti** diversi da quelli disciplinati dall'art. 6, paragrafo 1 della Decisione 2007/275/CE.

Il regolamento comprende oltre ai prodotti di o.a. destinati al c.u. , i prodotti destinati all'alimentazione di **animali da compagnia**.

CAMPO DI ESCLUSIONE

- Il Regolamento non si applica alle scorte personali provenienti da Andorra, Liechtenstein, Norvegia, San Marino e Svizzera.
- Il Regolamento non si applica inoltre alle scorte personali di prodotti della pesca provenienti dalle isole Færøer e dall'Islanda.
- Il regolamento si applica fatta salva la legislazione veterinaria comunitaria destinata a controllare ed eradicare le malattie animali o relativa a determinate **misure di protezione**, vale a dire che in presenza di misure di protezione il Regolamento che esclude dal controllo veterinario sistematico determinate tipologie di prodotti con le modalità descritte nell'ambito di applicazione, non può essere applicato.
- Il regolamento non si applica ai prodotti composti di cui all'articolo 6, parte 1 della Decisione 2007/275/CE¹
- Permane la deroga per l'introduzione di latte in polvere per lattanti, preparazioni alimentari per bambini ed alimenti speciali per motivi medici (Allegato II, parte 1) purché tali prodotti non richiedano di essere refrigerati prima dell'apertura; siano prodotti di marca confezionati destinati alla vendita diretta al consumatore finale; e la confezione sia intatta, salvo utilizzazione in corso, purché non superino il peso di 2 kg; il quantitativo concesso è di 10 Kg per provenienze da Croazia, Isole Færøer, Groenlandia o Islanda. Oltre tali limiti, diventa obbligatorio il controllo da parte del PIF.
- Analoga deroga è prevista sino ai 2 Kg per alimenti per animali da compagnia necessari per motivi medici (allegato II parte 2) che non richiedano di essere refrigerati prima dell'apertura, siano prodotti di marca confezionati destinati alla vendita diretta al consumatore finale e la confezione sia intatta, salvo utilizzazione

¹ non sono soggetti a controlli veterinari i prodotti composti e i prodotti alimentari seguenti, destinati al consumo umano e che non contengono alcun prodotto a base di carne:

- a) i prodotti composti dei quali meno della metà della massa è costituita da un qualsiasi altro prodotto trasformato, purché tali prodotti:
 - i) si conservino a temperatura ambiente o abbiano certamente subito nella fabbricazione un processo di trattamento termico o di cottura completo di tutta la massa, con conseguente denaturazione di qualsiasi prodotto crudo;
 - ii) siano chiaramente identificati come destinati al consumo umano;
 - iii) siano correttamente imballati o sigillati in contenitori puliti;
 - iv) siano corredati di un documento commerciale ed etichettati in una lingua ufficiale di uno Stato membro, in modo che il documento e l'etichettatura insieme forniscano informazioni sulla natura, sulla quantità e sul numero di confezioni dei prodotti composti, sul paese di origine, sul fabbricante e sull'ingrediente;
- b) i prodotti composti o prodotti alimentari elencati nell'allegato II

ALLEGATO II

Prodotti alimentari che, secondo quanto contemplato dall'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), della presente decisione, non sono soggetti ai controlli veterinari di cui alla direttiva 97/78/CE

Prodotti della biscotteria

Prodotti della panetteria

Prodotti della pasticceria

Cioccolata

Prodotti della confetteria (comprese le caramelle)

Capsule di gelatina vuote

Integratori alimentari confezionati per il consumatore finale, contenenti piccoli quantitativi di prodotto animale, nonché quelli contenenti glucosamina, condroitina o chitosano

Estratti di carne e concentrati di carne

Olive farcite di pesce

Paste alimentari e tagliatelle non unite a, né farcite con prodotti a base di carne

Brodi per minestre e aromi confezionati per il consumatore finale, contenenti estratti di carne, concentrati di carne, grassi animali, oppure olio, polveri o estratti di pesce)

in corso. Il quantitativo concesso è di 10 Kg per provenienze da Croazia, Isole Færøer, Groenlandia o Islanda.

PROCEDURA

- Tutti i prodotti contenenti **carni o prodotti a base di carne, latte o prodotti a base di latte** riconducibili ai codici doganali elencati nell'allegato I, parte 1 e 2, del Regolamento (CE) N. 206/2009 siano essi trasportati nei bagagli o spediti a distanza a scopo non commerciale, devono essere sottoposti ai previsti controlli veterinari nel PIF d'ingresso nella UE e devono soddisfare i requisiti fissati dalla norma comunitaria per le importazioni di carattere commerciale. Non si applica a tali prodotti l'esclusione di controlli sistematici stabilita all'articolo 16 del legislativo 25 febbraio 2000 n. 80. (Si veda In [ALLEGATO Q](#) la tabella che riporta l'elenco di tali prodotti ed i codici doganali che li contraddistinguono)

Qualora tali prodotti provengano da Croazia, Faroer, Groenlandia ed Islanda, lo loro introduzione in esenzione dai controlli veterinari è consentita sino ad un quantitativo di 10 Kg.

- I **prodotti ittici** freschi eviscerati o preparati o trasformati possono essere introdotti in esenzione dai controlli veterinari purché il quantitativo non superi i **20 chilogrammi o il peso di un pesce**, se supera tale limite.

Le restrizioni relative ai prodotti ittici non si applicano ai prodotti della pesca provenienti dalle isole Færøer o dall'Islanda.

- **Altri prodotti di origine animale** non sono soggetti ai controlli veterinari a condizione che il loro peso non superi la quantità di 2 Kg.

Qualora tali prodotti provengano da Croazia, Faroer, Groenlandia ed Islanda, lo loro introduzione in esenzione dai controlli veterinari è consentita sino ad un quantitativo di 10 Kg.

Restrizioni aggiuntive sono presenti per alcune specie protette. Ad esempio, per il caviale delle specie di storione, il limite di peso è di 125 grammi a persona.

Qualora siano presenti categorie diverse di prodotti di o.a., a ciascuna tipologia si applicano i criteri sopra elencati.

Qualora i prodotti non possano essere esclusi dal controllo veterinario per categoria di merce o per superamento del peso consentito, essi devono essere sottoposti ai controlli stabiliti dal decreto legislativo 25 febbraio 2000 n. 80 ed essere conformi ai requisiti fissati per le analoghe spedizioni a carattere commerciale.

I prodotti che non rispettano i requisiti stabiliti devono essere sequestrati e distrutti ai sensi dell'articolo 5 del [Decreto 10 marzo 2004](#) emanato dal Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con spese a carico del detentore o del responsabile della merce.

Il gestore delle strutture presso le quali i controlli hanno luogo, sono tenuti ad assicurare lo stoccaggio e la conservazione dei prodotti da distruggere.

Il Regolamento (CE) N. 206/2009 prevede l'obbligo di informazione del pubblico riguardo i requisiti relativi all'introduzione nella Comunità dei prodotti di origine animale che formano oggetto di piccole spedizioni inviate a privati o che sono ordinati a distanza dai consumatori finali. In particolare viene stabilito che gli operatori dei trasporti internazionali di passeggeri, compresi gli operatori portuali ed aeroportuali e le agenzie di viaggi, nonché i servizi postali, richiamino l'attenzione dei loro clienti sulle norme stabilite in tale regolamento.

Con [Circolare 7581](#) del 20 aprile 2009 sono fornite indicazioni operative ai PIF ed all'Agenzia delle Dogane sull'introduzione nell'Unione Europea di scorte personali di prodotti di origine animale.

Si riporta in forma semplificata una tabella redatta dalla Commissione relativa all'applicazione del Regolamento (CE) N. 206/2009 sulle scorte personali.

	Paese d'origine	Andorra, Liechtenstein, Norvegia, San Marino, Svizzera	Croazia Groenlandia	Isole Faeroe Islanda	Altri Paesi Terzi
Prodotti di o.a. per il consumo personale	Carne, latte e prodotti derivati	Quantità ragionevole	10 Kg	10 kg	0
	Cibo per lattanti e alimenti a fini medici	Quantità ragionevole	10 Kg	10 kg	2 Kg
	Prodotti ittici	Quantità ragionevole	20 Kg	Quantità ragionevole	20 Kg
	Altri prodotti (miele, lumache.)	Quantità ragionevole	10 Kg	10 kg	2 Kg
Alimenti di origine animale per animali da compagnia	Carne, latte e derivati	Quantità ragionevole	10 Kg	10 kg	0
	Mangimi a fini medici	Quantità ragionevole	10 Kg	10 kg	2 Kg

La dizione " Quantità ragionevole" è utilizzata per indicare che il quantitativo deve essere tale da differenziare le spedizioni a carattere personale da quelle con finalità commerciali, ma che non sono stati stabiliti specifici limiti di peso nel Regolamento (CE) N. 206/2009.

BASE NORMATIVA

[Decreto Legislativo 25 febbraio 2000 N. 80](#)

[REGOLAMENTO \(CE\) n. 136/204](#)

[DECRETO MINISTERIALE 10 MARZO 2004](#)

[CIRCOLARE 14 OTTOBRE 2004 N. 59/D](#) dell'Agenzia delle Dogane

[REGOLAMENTO \(CE\) N. 206/2009](#)

8. PROCEDURE DI CONTROLLO PER PRODOTTI NON CONFORMI DI O.A. IN DEPOSITI DOGANALI E DEPOSITI PER IL RIFORNIMENTO DI MEZZI DI TRASPORTO MARITTIMO TRANSFRONTALIERI

I prodotti che non soddisfano i requisiti richiesti per la libera circolazione nella Comunità Europea rappresentano un rischio supplementare per la salute dei consumatori e la sanità degli animali, pertanto l'introduzione di tali prodotti è possibile solo nel rispetto di una rigorosa procedura di canalizzazione e tracciabilità.

Parte I depositi (art. 12 Dir. . **97/78/CE**)

Parte II depositi rifornimento mezzi di trasporto marittimo transfrontalieri. (art.13. **Dir. 97/78/CE**)

8.1 PARTE I : DEPOSITI DOGANALI

I-1 ASPETTI AUTORIZZATIVI

- Il deposito doganale è subordinato ad una **autorizzazione rilasciata da parte dell'Autorità doganale** per gli aspetti di pertinenza.

- Lo stoccaggio di prodotti di origine animale destinati al consumo umano, non conformi alla normativa veterinaria comunitaria deve essere autorizzato dal **Ministero della Salute, ai sensi dell'art. 12, comma 5 par. 4** della Dir. 97/78/CE.

- I depositi devono inoltre rispondere alle condizioni sanitarie e strutturali stabilite dal Reg. (CE) 852 e 853/2004. L' autorizzazione ad operare , viene rilasciata dalla AUSL competente per territorio.

I-2 REQUISITI

I depositi nei quali sono consegnati e immagazzinati i prodotti non conformi devono trovarsi sotto il controllo permanente di un veterinario ufficiale, fermo restando gli obblighi derivanti dalle normativa doganali (interrogazione scritta n. 1305/97 alla Commissione . controlli veterinari)

In particolare devono essere recintati ed i punti di entrata e di uscita essere costantemente controllati dal responsabile del deposito; nel caso di depositi situati in una zona franca, l'intera zona deve essere recintata e costantemente controllata dall'autorità doganale; (art.12 par.4 b Dir. 97/78/CEE)

E' necessario garantire la separazione dei prodotti non conformi dai prodotti che rispondono ai requisiti della normativa comunitaria, pertanto per il loro immagazzinamento è richiesta la presenza di locali separati o, previa autorizzazione, di recinti chiusi a chiave. (art.12 par. 4 b Dir. 97/78/CEE)

Il personale che effettua i controlli veterinari deve poter disporre di un locale separato e poter disporre almeno di fax e telefono.(Dec.2000/571/CE)

I-3 SPEDIZIONE E RICEZIONE DEI PRODOTTI

Le partite di prodotti non conformi devono essere sottoposte, presso il posto d'ispezione frontaliere d'introduzione, ai controlli in conformità a quanto indicato al capitolo 5.5.

In caso di esito favorevole dei controlli previsti e sempre che le partite provengano da un paese terzo i cui prodotti non sono soggetti a divieto di introduzione nel territorio della Comunità (art.12 par. 4), il veterinario del PIF di ingresso redige il DVCE autorizzandone l'ammissione ad un deposito doganale, ove possono essere introdotte solo se munite di sigilli doganali (art.12 par.7)

Il certificato veterinario originale scorta la partita ed il veterinario del PIF trattiene una copia conforme dello stesso (dec. 2000/571 art. 1 par.4).

Per motivi di salute umana o degli animali, uno Stato membro può negare l'ammissione in deposito doganale dei prodotti che non soddisfano le condizioni della normativa comunitaria. (art.12 par. 6)

Il trasporto dei prodotti dal PIF verso i sopraccitati depositi avviene secondo le modalità previste all' art. 2 della Dec. 2000/571, in particolare il vet.

- ✓ accerta che il deposito sia autorizzato per ricevere questo tipo di prodotti
- ✓ informa l'a.c di destinazione per mezzo della rete animo (oraTRACES)
- ✓ verifica l'apposizione dei sigilli
- ✓ si accerta che le partite siano arrivate alla destinazione prevista entro 30 giorni, in caso contrario avverte le autorità doganali.

I-4 GESTIONE DELLO STOCCAGGIO

Durante il magazzinaggio il veterinario ufficiale esegue controlli documentali e di identità sulle partite stoccate e , qualora si sospetti un rischio per la salute umana o animale, anche fisici.

Al fine di garantirne l'identificazione, i prodotti non conformi devono essere sempre contrassegnati, su ciascuna unità, con il numero di riferimento del DVCE rilasciato dal PIF di ingresso. Non è permessa la suddivisione dell'imballaggio delle singole unità .

L'azione di vigilanza durante lo stoccaggio è finalizzata a garantire che persistano le condizioni richieste in origine per il riconoscimento, che sia assicurata l'effettiva separazione (in locali o recinti distinti) dei prodotti

non conformi dai prodotti conformi ,che sia garantito un controllo efficace delle entrate e delle uscite dal deposito in modo che i prodotti non conformi non possano lasciare i locali o compartimenti in cui sono depositati se non autorizzati dall'autorità stessa e che più genericamente sia evitata qualsiasi alterazione, sostituzione, cambiamento di imballaggio, di condizionamento o di trasformazione dei prodotti immagazzinati nei depositi (art.12 par.5 97/78 e dec. 2000/571 art.4)

I-5 INVIO PRODOTTI E DESTINAZIONI

Tutte le spedizioni di prodotti dai depositi devono essere autorizzate

I prodotti in uscita dai depositi doganali sono accompagnati dal DVCE o , se spediti ad un mezzo di trasporto marittimo transfrontaliero, dal documento di cui all'All.I della Dec. 2000/571.

Qualora i prodotti non conformi siano inviati direttamente da un PIF ad un mezzo di trasporto marittimo transfrontaliero, devono essere accompagnati dal DVCE e dal certificato allegato alla Dec.2000/571/CE.

Se una partita è frazionata in più lotti , viene rilasciato un nuovo DVCE per ciascun lotto in uscita ed ognuno di essi porta il riferimento al DVCE di ingresso nel deposito. (dec. 2000/571 art 1 par. 6). Il documento veterinario per provviste di bordo, in una unica spedizione può contenere prodotti derivati da più partite di origine.

Per quanto riguarda le possibili destinazioni, le partite di prodotti non conformi possono lasciare un deposito doganale solo per (art.12 par.8)

a) essere inviate in un Paese terzo

secondo le condizioni per il transito previste all'articolo 11, paragrafo 1, lettera c) e paragrafo 2, lettere a), c), d) ed e) della Dir.97/78/CEE. In particolare l'interessato al carico deve impegnarsi a riprendere possesso della partita qualora i prodotti vengano respinti; la partita è inviata in contenitori sigillati, sotto sorveglianza doganale secondo la procedura T1 al punto di uscita della Comunità e deve uscire attraverso un PIF entro 30gg dalla spedizione.

E' necessario che sia realizzato un continuo scambio di informazioni tra il veterinario che autorizza il trasporto ed il collega del PIF di uscita: al primo spetta di trasmettere l'informazione relativa alla partenza tramite il sistema TRACES ed il secondo è tenuto ad attestare nell'apposito spazio del DVCE che le partite in oggetto hanno lasciato la Comunità ed inviare copia di questo documento a chi ha autorizzato la spedizione.

b) essere inviate ai mezzi di trasporto transfrontalieri (ai fini dell'approvvigionamento del personale e dei passeggeri).

Ciò può avvenire tramite deposito oggetto di autorizzazione ai sensi dell'art.13 (provveditorie di bordo) o direttamente . Se il porto di destinazione non è sede di PIF dovranno essere coinvolte le autorità doganali del PIF di partenza e quelle del porto di destinazione perché possa essere garantita la sorveglianza delle merci fino all'imbarco sul mezzo di trasporto che potrà avvenire anche dopo una breve sosta in apposita area designata presso il porto di destinazione

c) per essere distrutte

il trasporto verso il luogo di distruzione deve effettuarsi previa denaturazione dei prodotti in questione.

E' vietata la spedizione dei prodotti non conformi da un deposito doganale ad un altro (vedi art.12 Dir. 97/78/CEE

Le spedizioni devono comunque in ogni caso avvenire, senza rotture del carico, sotto la supervisione delle autorità competenti (doganali/veterinarie), in veicoli o contenitori a chiusura ermetica sigillati da queste ultime.

In considerazione del fatto che nel 2006 l'Italia ha riconosciuto un deposito per il magazzinaggio di prodotti non conformi, approvato ai sensi dell'art. 12 par. 4 lettera b) e art. 13 della Dir. 97/78/CE, all'introduzione e al magazzinaggio di prodotti provenienti dagli USA e destinati esclusivamente all'approvvigionamento delle basi USA/NATO, si ritiene opportuno accennare ad alcune peculiarità operative relative all'attività specifica di cui sopra (nota15157).

Tali peculiarità riguardano gli aspetti operativi relativi alle destinazioni; in particolare

- 1) se la destinazione finale è la base NATO situata nel territorio comunitario l'A.C. della base informa il P.I.F. che ha autorizzato la spedizione dal deposito (max. entro 30 gg) dell'arrivo di detti prodotti;
- 2) se la destinazione è una base NATO situata in un Paese Terzo, la partita deve transitare da un PIF di uscita dall'UE; il veterinario ufficiale del PIF di uscita, attesta sul DVCE che le partite hanno lasciato lo spazio comunitario. Il DVCE con tale attestazione viene inviato al PIF che ha rilasciato il DVCE (entro max 30 gg);
- 3) se la destinazione finale è rappresentata da una nave USA, il certificato debitamente controfirmato dal funzionario dell'Autorità competente o dal responsabile della M/N deve essere rispedito al P.I.F. che ha rilasciato il DVCE (entro max. 30 gg.)

In base all'esperienza acquisita, alcuni uffici hanno indicato ulteriori specifiche necessità operative rispetto alle modalità di rilascio dei DVCE/allegati alla Dec. 2000/571/CE in base alle diverse destinazioni (basi/navi NATO), in particolare in caso di frazionamento delle partite

- i. per i prodotti inviati presso le basi USA/NATO italiane, il veterinario rilascia un unico DVCE, indipendentemente dalla categoria merceologica (anche se arrivati scortati da diversi DVCE). Il DVCE emesso è corredato da un prospetto riepilogativo dei DVCE rilasciati dal PIF di ingresso nella UE;
- ii. per i prodotti inviati a basi USA/NATO aventi sede in altri Paesi membri il veterinario rilascia un DVCE per la stessa tipologia di prodotto. Il DVCE di cui sopra dovrà fare riferimento al/ai DVCE rilasciati dal PIF di ingresso nella UE, al fine di garantirne la rintracciabilità;
- iii. per i prodotti destinati ad una base USA/NATO con sede in un P.T., il veterinario rilascia un nuovo DVCE, per ogni frazione della partita introdotta, che dovrà riportare, ai fini della rintracciabilità, il riferimento al DVCE rilasciato dal BIP di ingresso nella UE.

Su tali procedure è stato richiesto un parere alla Commissione Europea.

I depositi doganali devono disporre di una registrazione che assicuri la rintracciabilità delle partite e permetta di conciliare i quantitativi di materiale che entrano nel deposito e quelli che escono. Devono essere registrate tutte le partite in entrata ed in uscita, con menzione della natura e della quantità dei prodotti, dell'origine e della destinazione (paese di origine, PIF di entrata e numero del DVCE di entrata). Per ogni partita in uscita identificazione del destinatario, numero del documento veterinario di uscita e se pertinente PIF di uscita. Tale registrazione deve essere conservata per almeno tre anni (art.12 par. 4 b 97/78 e dec.2000/571 art. 3 par. 2))

I-7 GESTIONE PRODOTTI DA TERMODISTRUGGERE

I prodotti di origine animale non conformi stoccati nel deposito che, per motivi di varia natura, vengono avviati alla termodistruzione sono inquadrati quali materiali di categoria 2 ai sensi del Reg. (CE) 1774/2002.

L'attività di smaltimento deve essere pertanto eseguita in maniera tale da garantire condizioni di massima sicurezza nella gestione del rischio ed effettuata con le modalità di raccolta e trasporto di cui al regolamento sopra citato, in impianti autorizzati ai sensi della normativa ambientale o riconosciuti ai sensi del Reg. (CE) 1774/02, posti nelle immediate vicinanze del luogo di produzione del "rifiuto".

Durante lo stoccaggio, i prodotti da avviare alla termodistruzione devono essere posti in area dedicata all'interno del deposito previa denaturazione con colorante, sotto la vigilanza veterinaria, e la loro uscita ai fini della termodistruzione deve essere autorizzata dall'autorità veterinaria, in accordo con l'autorità doganale e con il servizio veterinario della AUSL competente per territorio cui spetta di garantire la conformità delle operazioni di smaltimento successive all'uscita dal deposito.

Poiché non sono previsti invii alla termodistruzione con frequenza costante, il deposito può essere considerato produttore occasionale di rifiuti di sottoprodotti di origine animale, e conseguentemente derogare alla tenuta del registro previsto dall'articolo 9 del Reg. (CE) n. 1774/2002.

I-8 SANZIONI

In caso di mancato rispetto delle condizioni operative l'A.C. può sospendere o ritirare l'autorizzazione notificando il provvedimento preso alla Commissione e agli altri Stati membri. (art. 12 par. 11 Dir. 97/78/CEE)

La violazione delle prescrizioni imposte dal vincolo sanitario cui sono sottoposti i prodotti non conformi è punito con la sanzione da "...lire 15.000.000 a lire 90.000.000"

Stessa sanzione si applica per la violazione al divieto di introduzione nei depositi imposto per motivi di polizia sanitaria e all'esercizio senza la prescritta autorizzazione. La violazione delle prescrizioni relative all'uscita da un deposito doganale sono sanzionate con pena pecuniaria da "...lire 5.000.000 a lire 30.000.000. (art 28 D.Lgs 28/2000)

E' riportata in allegato O la modulistica relativa a questa procedura: 1) registro operatore e 2) schema AUDIT

8.2 PARTE II : DEPOSITI DI RIFORNIMENTO PER MEZZI DI TRASPORTO TRANSFRONTALIERI

II-1 ASPETTI AUTORIZZATIVI

- Gli operatori che forniscono direttamente ai mezzi di trasporto transfrontalieri devono essere autorizzati dal **Ministero della Salute, ai sensi dell'art. 13** della Dir. 97/78/CEE.
- I depositi devono inoltre rispondere alle condizioni sanitarie e strutturali stabilite dal Reg. (CE) 852 e 853/2004. L' autorizzazione ad operare , viene rilasciata dalla ASL competente per territorio.

II-2 REQUISITI

I depositi devono rispondere alle condizioni di riconoscimento stabilite dalla legislazione comunitaria per i prodotti che vi vengono stoccati e disporre di locali a temperatura controllata per lo stoccaggio separato dei prodotti non conformi.

L'entrata e l'uscita devono essere costantemente controllate dal responsabile del deposito e nel caso in cui siano situati in una zona franca, l'intera zona deve essere sotto il controllo dell'autorità doganale.

II-3 SPEDIZIONE E RICEZIONE DEI PRODOTTI

Le partite di prodotti non conformi devono essere sottoposte, presso il posto d'ispezione frontaliere d'introduzione, ai controlli indicati nel paragrafo 5.5.

In caso di esito favorevole il veterinario del PIF di ingresso rilascia il DVCE .

Le partite possono essere ammesse a questi depositi solo se muniti dei sigilli doganali.

Gli operatori devono impegnarsi a non mettere in consumo i prodotti non conformi nel territorio degli stati membri e dare immediata segnalazione all'autorità competente del loro arrivo in deposito.

II-4 INVIO PRODOTTI E DESTINAZIONI

I prodotti non conformi in uscita dalle provveditorie di bordo sono accompagnati dal documento di cui all'All.I della Dec. 2000/571/CE. Può essere utilizzato un unico certificato anche se la partita è costituita da lotti appartenenti a diverse partite di origine.

Per quanto riguarda le possibili destinazioni, le partite di prodotti non conformi possono lasciare una provveditoria di bordo solo per

- essere consegnati direttamente a bordo dei mezzi di trasporto marittimi (dove sono destinati esclusivamente all'approvvigionamento dei passeggeri e del personale di bordo delle navi in navigazione al di fuori delle acque territoriali)
- essere consegnati ad un deposito appositamente riconosciuto situato nel porto di destinazione (in tal caso occorre prendere misure affinché non possano lasciare la zona portuale per un'altra destinazione).

Il trasporto fino alla destinazione deve essere effettuato sotto sorveglianza doganale (T1).

L'A.C. della zona portuale di spedizione deve avvertire quella della zona portuale di destinazione tramite il sistema TRACES e, se la partita è destinata ad un porto di uno stato membro diverso, mediante trasmissione di una copia del documento veterinario rilasciato.

Deve essere fornita prova ufficiale che i prodotti hanno raggiunto la loro legittima destinazione finale (art. 13 par.2 Dir. 97/78/Cee) entro 30 giorni (art.2 Dec. 2000/571/CE)

A tal fine il certificato sopra deve citato deve essere controfirmato da un funzionario dell'autorità competente o da un rappresentante ufficiale del capitano della nave e rispedito al veterinario ufficiale.

II-5 COMPITI OPERATORE: GESTIONE DOCUMENTI E REGISTRAZIONI

I depositi devono disporre di una registrazione di tutte le partite in entrata ed in uscita, con menzione della natura e della quantità dei prodotti, dell'origine e della destinazione (paese di origine, PIF di entrata e numero del DVCE di entrata). Per ogni partita in uscita identificazione del destinatario, numero del documento veterinario di uscita e se pertinente PIF di uscita. Tale registrazione deve essere conservata per almeno tre anni (art.13 par. 2 Direttiva 97/78/CE)

II-6 SANZIONI

Il mancato rispetto delle condizioni previste comporta il ritiro dell'autorizzazione e la notifica del provvedimento preso alla Commissione e agli altri Stati membri. (art. 13 par. 5 Dir. 97/78/CEE)

Le violazioni alle disposizioni previste per le provveditorie di bordo sono soggette ad una sanzione da “..lire 1.000.000 a lire 6.000.000)

BASE NORMATIVA

1 - Normativa veterinaria

[Dir. 97/78/CE](#)

[Dec. 2005/92/CE](#)

[Dec. 2005/93/CE](#)

[Dec. 2000/571/CE](#)

[Dir. 2002/99/CE](#)

[Dec. 2007/240/CE](#)

[Dec. 2007/275/CE](#)

Base giuridica TRACES: Dec. 2004/292/CE

[Reg. 1774/2002/CE](#)

Decisioni specifiche relative ai certificati zoosanitari previsti per Transito e/o magazzinaggio temporaneo:

[Dec. 2004/372/CE carni fresche \(B-S-E-OC\)](#)

[Dec. 2008/592/CE preparazioni di carni](#)

[Dec. 2007/777/CE](#)

[Regolamento\(CE\)N. 119/2009](#) carni di leporidi selvatici, di alcuni mammiferi terrestri selvatici e dei conigli d'allevamento

[Dec. 2004/414/CE](#) involucri di origine animale

[Dec. 2004/438/CE](#) latte e prodotti derivati

[Regolamento \(CE\) N. 798/2007](#) (carni di pollame, ratiti e selvaggina da penna selvatica, uova e ovoprodotti

Note ministeriali

- Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti. Oggetto: introduzione nel deposito "Adriatica Logistics " di Forlì di prodotti di origine animale non conformi provenienti da USA e destinati esclusivamente alle basi USA/NATO n. prot. 15157/P-I-4-c-b-/6 12/4/2006 del 12/4/2006.
- Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti. Oggetto: [Controlli presso i P.I.F. delle merci non conformi alla normativa comunitaria.](#)
n. prot. 37587/P/I2a/10 del 20/10/2006.

Elenco depositi doganali autorizzati ai sensi artt. 12 e 13 Direttiva 97/78/CE

Il Ministero della Salute comunica periodicamente l'elenco dei depositi doganali autorizzati in Italia ai sensi degli artt. 12 e 13 della Direttiva 97/78/CE .

E' possibile verificare l'elenco aggiornato sul sito del Ministero della Salute all'indirizzo

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_1250_listaFile_itemName_0_file.pdf

Gli Stati membri sono tenuti (art. 12 par. 10 Dir. 97/78/CE) a trasmettere tali elenchi alla Commissione Europea che predispone un elenco ufficiale unico relativo a tutti i depositi doganali autorizzati negli Stati Membri. (Si veda http://ec.europa.eu/food/animal/bips/warehouses_en.htm)

2- Normativa doganale

Testo Unico delle disposizioni legislative in materia doganale **DPR 23/01/1973, n. 43**

[Reg. CE 2913/92](#) (G.U. C.E L 302 del 19/10/1992) con particolare riferimento agli artt. 98-113.

[Reg. CE 2454/93](#) (G.U. C.E L 253 del 11/10/1993) con particolare riferimento agli artt. 496-523.

[Circolare Agenzia delle Dogane n. 16/D del 28/4/2006](#)

9. PROCEDURA DI GESTIONE PER L'ELIMINAZIONE DEI RIFIUTI E DEI PRODOTTI NON CONFORMI ALLA NORMATIVA COMUNITARIA

- **Rifiuti di bordo**
- **Scorte personali di prodotti di origine animale trasportate in violazione delle norme stabilite dal Regolamento (CE) n. 206/2009 confiscate o abbandonate.**
- **Prodotti di origine animale provenienti da Paesi terzi e giudicati non conformi ai requisiti veterinari prescritti per l'importazione nella Comunità**
- **Carcasse di animali morti durante il viaggio o in ambito portuale/aeroportuale**

DEFINIZIONI E CAMPO D'APPLICAZIONE

- ◆ Ai fini della seguente procedura per *rifiuti di bordo* s'intendono i rifiuti di cucina e ristorazione, scaricati dai mezzi di trasporto, nella zona ricadente sotto la giurisdizione del PIF. Ricadono nel campo di applicazione della procedura medesima i rifiuti di bordo provenienti da Paesi Terzi. Sono, inoltre, assoggettabili alla procedura non solo i rifiuti provenienti da mezzi di trasporto commerciali, ma anche quelli provenienti da veicoli privati.

Ai sensi della [decisione 2001/812/CE](#) della Commissione, il veterinario ufficiale deve avere almeno un'adeguata conoscenza delle modalità relative all'eliminazione dei rifiuti scaricati dai mezzi di trasporto nella zona posta sotto la sua giurisdizione.

Inoltre, se l'eliminazione dei rifiuti ricade sotto la responsabilità del PIF, egli deve tenere un registro dei controlli realizzati e delle anomalie rilevate.

Qualora la responsabilità dell'eliminazione di tali rifiuti incomba su un'altra autorità competente (USMAF), il veterinario del PIF deve entrare in contatto con questa autorità e tenere a sua disposizione tutte le informazioni pertinenti necessarie.

Pertanto, è fatto obbligo a ciascun PIF prendere opportuni contatti con la suddetta autorità per l'elaborazione di uno specifico protocollo d'intesa in cui sia ben chiara la responsabilità delle diverse fasi.

- ◆ Per *prodotti di origine animale non ammessi all'importazione* s'intendono tutti i prodotti provenienti da paesi terzi, ispezionati presso il PIF e risultati non conformi ai requisiti veterinari prescritti per l'importazione nella Comunità Europea.

I Dirigenti Medici Veterinari sono responsabili dello smaltimento di questa tipologia di rifiuto

- ◆ per *scorte personali confiscate o abbandonate* s'intendono i prodotti contenuti nei bagagli dei viaggiatori e destinati al loro consumo personale o che sono inviati come piccole spedizioni a privati, trasportate in violazione alle norme stabilite dal [Regolamento \(CE\) N. 206/2009](#).

Nei punti di Entrata sede di PIF la vigilanza sulle modalità di smaltimento dei suddetti prodotti è affidata ai Dirigenti Medici Veterinari. Le procedure di smaltimento sono quelle indicate dalla normativa nazionale.

Ai fini della presente procedura sono classificati come rifiuti di *categoria 1*, conformemente al Regolamento (CE) n. [1774/2002](#), i seguenti materiali:

- ✓ rifiuti di cucina e ristorazione provenienti da paesi terzi;
- ✓ carcasse di animali da compagnia, animali da circo, animali da giardino zoologico, animali da esperimento, animali selvatici sospetti di malattie trasmissibili agli uomini e agli animali;
- ✓ prodotti di origine animale risultati non conformi a seguito di esami analitici, conformemente a quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1774/2002, articolo 4, par. 1, lettera c);
- ✓ ogni altro materiale contemplato all'articolo 4, par. 1 del Regolamento (CE) n. 1774/2002, comprese le miscele di materiali di categoria 1 con materiali di categoria 2 e/o 3.

Le scorte personali di prodotti di origine animale confiscate in quanto trasportate in violazione delle norme stabilite dal Regolamento (CE) N. 206/009 o abbandonate dai rispettivi proprietari sono assimilabili ai predetti materiali di categoria 1. Infatti, la normativa nazionale ([decreto ministeriale 10 marzo 2004](#)) stabilisce che i suddetti prodotti debbano essere distrutti, su disposizione dell'Ufficio doganale, secondo le modalità previste per i rifiuti alimentari prodotti a bordo di mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali di cui al [decreto ministeriale 22 maggio 2001](#).

Ai fini della presente procedura sono classificati come rifiuti di *categoria 2*, conformemente al Regolamento (CE) n. 1774/2002, i seguenti materiali:

- ✓ prodotti di origine animale diversi dai materiali di categoria 1 provenienti da Paesi terzi e giudicati non conformi ai requisiti veterinari prescritti per l'importazione nella Comunità Europea;
- ✓ carcasse di animali morti durante il viaggio o in ambito portuale/aeroportuale, escluse le carcasse di animali rientranti nell'ambito dei materiali di categoria 1;
- ✓ ogni altro materiale contemplato all'articolo 5, par. 1 del Regolamento (CE) n. 1774/2002, comprese le miscele di materiali di categoria 2 con materiali di categoria 3.

MATERIALI DI CATEGORIA 1

Rifiuti di bordo provenienti da mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali, scorte personali di prodotti di origine animale confiscate in quanto trasportate in violazione delle norme stabilite dal Regolamento (CE) n. 206/2009 o abbandonate dai rispettivi proprietari e altri materiali di categoria 1.

I rifiuti di cucina e ristorazione sbarcati da mezzi di trasporto, nazionali od esteri, provenienti da Paesi terzi, comprese le loro miscele con rifiuti di origine comunitaria, le scorte personali di prodotti di origine animale confiscate in quanto trasportate in violazione delle norme stabilite dal Regolamento (CE) n. 206/2009 o abbandonate dai rispettivi proprietari e gli altri materiali di categoria 1 devono essere, senza indebito ritardo, raccolti, trasportati, identificati e smaltiti secondo le seguenti modalità:

- i carrelli o contenitori impiegati per la raccolta dei rifiuti di cucina e ristorazione devono essere al momento dello sbarco identificati con modalità di chiusura che consentano di differenziarli rispetto a quelli contenenti materiale di origine comunitaria e devono essere direttamente indirizzati verso appositi luoghi di raggruppamento, dove devono restare chiusi e sigillati fino all'inizio delle operazioni di cernita per il recupero delle stoviglie e del vasellame riutilizzabili;
- i contenitori per la raccolta di tutti i materiali di categoria 1 devono essere chiaramente identificati mediante l'apposizione di una striscia inamovibile di colore rosso di altezza pari ad almeno 15 centimetri e di una lunghezza tale da renderla evidente;
- i contenitori per l'avvio allo smaltimento di tutti i materiali di categoria 1 devono essere esclusivamente di adeguata resistenza e capacità, lavabili e disinfettabili, chiudibili ermeticamente al fine di evitare ogni dispersione e indebito utilizzo e di colore diverso da quello dei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti urbani; sui suddetti deve essere apposta un'etichetta inamovibile di colore rosso che rechi chiaramente la seguente dicitura: " *Categoria 1 - destinato solo all'eliminazione*";
- relativamente ai materiali specifici a rischio, i contenitori devono essere identificati mediante una targhetta recante la dicitura " *Materiale specifico a rischio - Categoria 1*" ed inoltre, sugli stessi, trasversalmente ad uno dei lati lunghi, deve essere apposta una striscia inamovibile di colore rosso, di altezza pari ad almeno 15 centimetri e di una lunghezza tale da renderla evidente;
- qualora i rifiuti non siano asportati quotidianamente devono essere immagazzinati in un locale o in contenitori per la conservazione mediante l'impiego del freddo;
- il trasporto verso gli impianti di smaltimento deve essere effettuato con veicoli autorizzati ai sensi del Regolamento (CE) n. 1774/2002 e da trasportatori parimenti autorizzati;
- ogni spedizione deve essere accompagnata dal documento commerciale previsto all' articolo 7 del Regolamento (CE) n. 1774/2002 e registrata conformemente all'art. 9 del medesimo Regolamento;
- tutte le operazioni devono essere riportate in apposito registro, identificando il rifiuto ottenuto per data e quantità, nonché la lista dei mezzi di provenienza.

I contenitori riutilizzabili devono essere puliti, lavati e disinfettati dopo ogni utilizzo;

gli automezzi devono essere puliti, lavati e disinfettati almeno una volta al giorno, ma immediatamente allorquando avvengono fuoriuscite accidentali di materiale organico dai contenitori;

le operazioni di pulizia e disinfezione debbono essere registrate ai sensi del Reg. (CE) n. 852/2004.

I rifiuti in questione devono essere eliminati come rifiuti di categoria 1 mediante:

- trasformazione presso un impianto di trasformazione di categoria 1 riconosciuto ai sensi del Regolamento (CE) n. 1774/2002 e successivo incenerimento in impianto autorizzato ai sensi della normativa ambientale;

ovvero

- incenerimento diretto in impianto autorizzato ai sensi della normativa ambientale.

Qualora i suddetti materiali siano costituiti *esclusivamente* da sottoprodotti **freschi** di origine animale, la loro termodistruzione può anche essere effettuata in impianti di incenerimento riconosciuti ai sensi del Regolamento (CE) n. 1774/2002

Solo nell'eventualità in cui non sia possibile effettuare la termodistruzione nel territorio regionale, o nell'eventualità in cui alla data di entrata in vigore del Decreto del Ministro della Sanità di concerto con il Ministro dell'Ambiente 22 maggio 2001 l'affidatario del servizio di gestione dei rifiuti abbia già realizzato e messo in esercizio l'impianto di sterilizzazione, i rifiuti di cucina e ristorazione provenienti da mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali possono essere smaltiti in discarica, previa sterilizzazione secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4 del DM 22 maggio 2001.

In relazione alle *scorte personali di prodotti di origine animale* confiscate in quanto trasportate in violazione delle norme stabilite dal Regolamento (CE) n. 206/2009 o abbandonate dai rispettivi proprietari la società di gestione aeroportuale/portuale provvede affinché:

presso le postazioni di controllo bagagli passeggeri sia disponibile un numero adeguato di contenitori, destinati alla raccolta del materiale confiscato ai viaggiatori;

siano disponibili adeguate strutture in grado di assicurare lo stoccaggio dei prodotti da distruggere.

Anche in questo caso, nell'eventualità in cui non sia possibile effettuare la loro termodistruzione nel territorio regionale, o nell'eventualità in cui alla data di entrata in vigore del decreto del ministro della sanità di concerto con il ministro dell'ambiente 22 maggio 2001 l'affidatario del servizio di gestione dei rifiuti abbia già realizzato e messo in esercizio l'impianto di sterilizzazione, le scorte in questione possono essere smaltite in discarica previa sterilizzazione secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del [DM 22 maggio 2001](#).

Il PIF deve prendere contatti con le Società di gestione portuale/aeroportuale allo scopo di acquisire copia dei documenti commerciali di cui all'art. 7 del regolamento (CE) n. 1774/2002, corredata dalla dichiarazione di avvenuta trasformazione e incenerimento.

MATERIALI DI CATEGORIA 2

I materiali di categoria 2 devono essere, senza indebito ritardo, raccolti, trasportati, identificati e smaltiti secondo le seguenti modalità:

- i contenitori utilizzati per la raccolta devono essere chiaramente identificati con modalità di chiusura che consentano di differenziarli rispetto a quelli contenenti materiali di origine comunitaria, mediante l'apposizione di una striscia inamovibile di colore giallo di altezza pari ad almeno 15 centimetri e di una lunghezza tale da renderla evidente;
- i contenitori per l'avvio allo smaltimento devono essere esclusivamente di adeguata resistenza e capacità, lavabili e disinfettabili, chiudibili ermeticamente al fine di evitare ogni dispersione e indebito utilizzo e di colore diverso da quello dei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti urbani; sui suddetti deve essere apposta un'etichetta inamovibile di colore giallo che rechi chiaramente la seguente dicitura: " Categoria 2 – *destinato solo all'eliminazione*";
- il trasporto verso gli impianti di smaltimento deve essere effettuato con veicoli autorizzati ai sensi del Regolamento (CE) 1774/2002 e da trasportatori parimenti autorizzati;
- ogni spedizione deve essere accompagnata dal documento commerciale previsto all' articolo 7 del regolamento (CE) n. 1774/2002 e registrata conformemente all'art. 9 del medesimo Regolamento;
- tutte le operazioni devono essere riportate in apposito registro, identificando il rifiuto ottenuto per data e quantità, nonché la lista dei mezzi di provenienza.

I contenitori riutilizzabili devono essere puliti, lavati e disinfettati dopo ogni utilizzazione;

gli automezzi devono essere puliti, lavati e disinfettati almeno una volta al giorno, ma immediatamente allorquando avvengano fuoriuscite accidentali di materiale organico dai contenitori;

le operazioni di pulizia e disinfezione debbono essere registrate ai sensi del Reg. (CE) n. 852/2004.

I rifiuti in questione devono essere eliminati come rifiuti di categoria 2 mediante:

- trasformazione presso un impianto di trasformazione di categoria 1/2 riconosciuto ai sensi del Regolamento (CE) n. 1774/2002 e successivo incenerimento in impianto autorizzato ai sensi della normativa ambientale;

ovvero

- incenerimento diretto in impianto autorizzato ai sensi della normativa ambientale.

Qualora i suddetti materiali siano costituiti esclusivamente da sottoprodotti **freschi** di origine animale, la loro termodistruzione può anche essere effettuata in impianti di incenerimento riconosciuti ai sensi del Regolamento (CE) n. 1774/2002.

Il PIF deve prendere contatti con le Società di gestione portuale/aeroportuale allo scopo di acquisire copia dei documenti commerciali di cui all'art. 7 del regolamento (CE) n. 1774/2002, corredata dalla dichiarazione di avvenuta trasformazione e incenerimento.

NOTA DI CHIUSURA

L'aggiornamento delle linee guida verrà effettuato a cadenza semestrale o qualora rilevanti evoluzioni della normativa comunitaria o nazionale lo rendano necessario.

L'aggiornamento degli allegati tecnici sarà invece continuo per garantire quanto più possibile la miglior corrispondenza con i continui adeguamenti e la dinamica evoluzione della legislazione del settore.

I testi normativi “ consolidati” consultabili hanno unicamente valore di strumento documentario.